



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2023, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marini, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna



COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno

Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2023, n. 2**

Editoriale

Alla ricerca di un *fil rouge* tra diritti (e nuovi orizzonti tematici degli stessi) nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale p. 1
Angela Di Stasi

Saggi e Articoli

I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di 'Fortezza Europa' p. 5
Ugo Villani

Combating Violence against Women and Domestic Violence from the Istanbul Convention to the EU Framework: The Proposal for an EU Directive p. 21
Elisabetta Bergamini

Competenze concorrenti dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia relativa al trattamento di cittadini irregolari di paesi terzi p. 42
Pieralberto Mengozzi

La genitorialità tra biodiritto e *regulatory competition* nello spazio giuridico europeo p. 56
Gisella Pignataro

La partecipazione dei cittadini alla riforma dell'Unione europea tra nuovi modelli partecipativi e vecchi problemi p. 93
Angela Maria Romito

Le vittime di mutilazioni genitali femminili tra riconoscimento dello *status* di rifugiato e (discutibile) giurisprudenza europea sui rimpatri p. 121
Valentina Zambrano

FOCUS

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ordinamento italiano: nuovi sviluppi sostanziali e procedurali

Il Focus contiene i testi rivisti di alcune delle relazioni tenute in occasione del Convegno internazionale organizzato presso l'Università degli Studi di Salerno (17 aprile 2023)

Introduzione p. 146
Guido Raimondi



- Il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nella difesa dello Stato italiano nei giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo p. 152
Gabriella Palmieri Sandulli
- La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo traccia nuove coordinate in tema di diritto all'informazione, tra oblio e *whistleblowing* p. 166
Raffaele Sabato
- Il nuovo istituto della c.d. revisione europea p. 173
Giovanni Diotallevi
- Il ruolo dell'avvocato nei più recenti assetti della tutela "multilivello" dei diritti umani p. 187
Anton Giulio Lana
- Commenti e Note**
- Free Movement of Lawyers between the European Union and the United Kingdom p. 195
Umberto Aleotti
- Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e tutela dei dati personali nel diritto dell'UE: alla ricerca di una compatibilità (im)possibile p. 216
Marco Buccarella
- I contraddittori orientamenti delle Corti sul diritto all'oblio nell'ambito dello spazio europeo dei "nuovi" diritti umani p. 237
Donatella Del Vescovo



I CONTRADDITTORI ORIENTAMENTI DELLE CORTI SUL DIRITTO ALL' OBLIO NELL' AMBITO DELLO SPAZIO EUROPEO DEI "NUOVI" DIRITTI UMANI

Donatella Del Vescovo*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Fondamenti normativi internazionali ed europei sul diritto all'oblio. – 3. La prevalente rilevanza dell'art. 17 GDPR. – 4. Uno sguardo alla normativa italiana. – 5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. – 6. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 7. La giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Il diritto all'oblio è un principio giuridico che implica la possibilità per un individuo di richiedere la rimozione di informazioni personali che lo riguardino, pubblicate *online* o in altri media, quando tali informazioni non siano più rilevanti o necessarie per le finalità per cui sono state raccolte¹.

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Ricercatrice di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Bari. Indirizzo e-mail: donatella.delvescovo@uniba.it.

¹ Per una ricostruzione delle origini del diritto all'oblio si veda A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale*, in *Studi sull'integrazione Europea*, n. 2, 2015, Bari; M.R. MORELLI, *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. VI, Milano, 2002, pp. 848 ss.; cfr. anche M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, Napoli, 2009, pp. 216 ss. Brevemente, basti ricordare che la teorizzazione di un «droit à l'oubli» germinò, dapprima, nella dottrina e nella giurisprudenza francesi. La teorizzazione di un diritto all'oblio si deve, più in particolare, a una nota a sentenza del 1965 di Gérard Lyon-Caen. La consacrazione del nuovo diritto sarebbe poi avvenuta nel 1970, sempre in Francia, con la sentenza della Corte di Appello di Parigi sull'*affaire* del cantante Jean Ferrat, sentenza che tuttavia riconosce il diritto all'oblio non tanto come diritto a far dimenticare alcuni fatti della propria vita (come poi è stato inteso anche dalla giurisprudenza italiana) bensì a farsi dimenticare come persone. Come è noto, in Italia iniziò a discutersi di diritto all'oblio a partire dagli anni '80. In dottrina, il "nuovo" diritto emerse essenzialmente come corollario del diritto alla riservatezza. Ormai celebre è l'espressione di G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, fasc. 1, pp. 801 ss., secondo cui il diritto all'oblio appartiene «alle ragioni ed alle "regioni" del diritto alla riservatezza». Il problema, riassunto nelle parole di Amedeo Tommaso Auletta, che ne fu in Italia uno dei primi teorizzatori, era quello «di stabilire se la persona o le vicende legittimamente pubblicizzate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicizzazione o se, invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendano illecita» (A.T. AULETTA, *Riservatezza e droit à l'oubli*, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, pp. 129 ss.). Discorrere di diritto all'oblio in senso tradizionale, dunque, implicava valutare la legittimità o meno della ripubblicazione di una notizia in passato già legittimamente divulgata: una tematica intrinsecamente legata al concetto di carta stampata.

Nel mondo del *web*, infatti, una notizia “esiste” solo quando è indicizzata su un motore di ricerca: una notizia che non sia indicizzata, al contrario, è destinata a scomparire nei meandri della rete, causando in tal modo una minore compressione dei diritti del singolo.

La tutela del diritto all'oblio inteso come diritto alla deindicizzazione² è stata più volte richiamata nel corso degli anni al fine di far prevalere questo diritto non solo sul diritto all'informazione, ma anche sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca, creando di conseguenza un notevole fermento giurisprudenziale.

Sappiamo che l'importanza di questo diritto è dovuta proprio alla nascita e allo sviluppo di internet³. A questo si è aggiunta la volontà del legislatore nazionale di non intervenire in tale settore, individuando nuove e più flessibili modalità di tutela dei diritti di libertà e determinando, a lungo andare, l'anarchia nei comportamenti dei fruitori del *web*, dovuta alla convinzione che nelle maglie della rete possa cancellarsi ogni forma di imputabilità e conseguente responsabilità.

Il diritto all'oblio in realtà è uno dei molteplici aspetti sotto i quali si manifesta sia il diritto alla riservatezza sia il diritto alla protezione dei dati personali.

Il diritto alla protezione dei dati personali è l'altra faccia della medaglia del diritto alla riservatezza. Mentre il primo, infatti, estende la tutela dell'individuo oltre la sfera privata e in particolare nelle relazioni sociali, così garantendo l'autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati, il secondo è, invece, un diritto

² Il diritto alla deindicizzazione consente un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

³ Come rilevato ancora da T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2019, p. 127, il diritto all'oblio «si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano». Collocando tale diritto nel nuovo contesto digitale, l'A. lo considerava come «applicazione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica, enunciata a inizio anni ottanta, nel suo duplice volto: negativa e positiva. La libertà informatica negativa esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato; la libertà informatica positiva, invece, esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia di *privacy* per essere divenuti elementi di *input* di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elettronica. Ecco che il diritto di libertà informatica assume una nuova forma rispetto al tradizionale diritto di libertà personale, ossia come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello *habeas data*» (cfr., sul punto, anche ID., op. ult. cit., pp. 105 ss., originariamente pubblicato in ID., *Il diritto all'oblio e la libertà informativa*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, pp. 910 ss.). La dottrina della libertà informatica era stata elaborata da V. FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in N. MATTEUCCI (a cura di), *Privacy e banche dei dati*, Bologna, 1981, pp. 37 ss. (ora in ID., *Informatica, diritto e società*, Milano, 1992, pp. 173 ss.) e, con specifico riferimento a internet in ID., *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, n. 2, pp. 271 ss. Tale teoria, infatti, si riaffaccia con forza con riferimento a internet, divenendo «una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere».

di creazione giurisprudenziale consistente nell'escludere altri dalla conoscenza di vicende strettamente personali e familiari⁴.

A differenza del diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla riservatezza è dunque un diritto a contenuto negativo (*ius excludendi alios* dalla propria vita privata), ossia quello di non fare conoscere e di mantenere riservate alcune informazioni, piuttosto che a contenuto positivo, ossia quello di esercitare un controllo sulle medesime. Inoltre, a differenza del diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla riservatezza non ha ad oggetto le informazioni, di qualunque natura esse siano, ma soltanto le vicende riservate. Esso, pertanto, non è pensato come un diritto a sé, ma nasce come limite alla libertà di espressione e al diritto all'informazione e garantisce che non vengano diffuse informazioni personali a mezzo stampa o media senza che la persona interessata abbia dato il suo consenso, a meno che la notizia ad essa riferita sia di pubblico interesse.

Il diritto all'oblio a differenza del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non è volto a precludere la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona ma ad impedire che fatti già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati. Questo diritto, dunque, pur presentando le caratteristiche sia del diritto alla protezione dei dati personali che del diritto alla riservatezza viene in realtà percepito come un diritto autonomo e indipendente.

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza come appena detto hanno ambiti molto diversi e soprattutto hanno oggetti diversi. Entrambi però presentano un carattere comune, risultano speculari al diritto di cronaca, in quanto il loro presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto sia circoscritto in quello spazio di tempo necessario a informarne la collettività e divenga, con il trascorrere del tempo, sempre meno evidente, fino ad esaurirsi. Questo in realtà crea il problema di stabilire effettivamente quando la diffusione dei dati personali risulta "necessaria" al fine di esercitare la libertà di espressione e informazione o al contrario quando debba intervenire una archiviazione al fine di tutelare il pubblico interesse.

L'ultima parola sulla predominanza dell'uno sull'altro sappiamo che spetta sempre all'interprete, cioè all'autorità (Garante *privacy* o giudice) chiamata a decidere se in una certa vicenda sottoposta al suo esame la persona possa legittimamente pretendere che una notizia che lo riguardi non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di una nuova divulgazione.

A tal proposito, alcune importanti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della nostra Corte di Cassazione hanno contribuito, seppur a volte in contrasto tra loro, a definire meglio le caratteristiche e le forme di tutela del diritto all'oblio proprio nel suo rapporto con il diritto di cronaca. Il

⁴ Per tutti, F.D. BUSNELLI, *Nota introduttiva al commento della l. 31 dicembre 1996 n. 675. Spunti per un inquadramento sistematico*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, A. BELLELLI, F.P. LUISO, E. NAVARETTA, S. PATTI, P.M. VECCHI (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 675/96*, Padova, 1999, pp. 228-233; per un inquadramento sistematico del diritto alla riservatezza, T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978 e G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 209.

bilanciamento di questi due diritti, infatti, incide sul modo stesso di intendere la democrazia che è un pilastro fondamentale della nostra società⁵.

Scopo del nostro lavoro è dunque elaborare il frutto di questi differenti orientamenti delle Corti al fine di definire una direzione unitaria da seguire nella tutela di questo diritto.

2. Fondamenti normativi internazionali ed europei sul diritto all'oblio

Volendo innanzitutto fare un *excursus* sulla normativa in merito al diritto all'oblio dobbiamo sottolineare come esso non fosse espressamente riconosciuto né negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani né nelle Costituzioni nazionali.

Frutto di elaborazione giurisprudenziale, dunque, prima ancora che normativa, il diritto all'oblio è un tema che ha suscitato l'interesse di molte organizzazioni internazionali e di vari Stati nel mondo.

Sebbene abbiamo appena evidenziato come non esista una normativa internazionale specifica che regoli questo diritto, è possibile però individuare una serie di disposizioni contenute in diversi strumenti internazionali che lo affrontano in modo indiretto. Ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la quale all'articolo 12 riconosce il diritto alla protezione della vita privata, familiare, domiciliare e alla tutela contro gli attacchi alla propria reputazione personale. Inoltre, l'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici sancisce il diritto di ogni individuo alla protezione contro ingerenze arbitrarie nella propria vita privata, familiare, la propria casa o la propria corrispondenza e contro attacchi alla propria reputazione.

Volendo invece trovare un fondamento europeo a tale diritto, dobbiamo rivolgerci alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa in realtà non contiene una disposizione specifica che menzioni esplicitamente il diritto all'oblio. Tuttavia, il diritto

⁵ In dottrina G. ALPA, *La disciplina dei dati personali*, Roma, 1998; ID., *La 'proprietà' dei dati personali*, in N. ZORZI (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, pp. 11-34; E. NALIN, *Diritto all'oblio e diritto a essere informati*, in *Sud in Europa*, dicembre 2014; F. BRAVO, *Le condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. FINOCCHIARO (diretto da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, pp. 110-193; F.D. BUSNELLI, *Nota introduttiva al commento della l. 31 dicembre 1996, n. 675. Spunti per un inquadramento sistematico*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, A. BELLELLI, F.P. LUISO, E. NAVARETTA, S. PATTI, P.M. VECCHI (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 675/96*, Padova, 1999, pp. 228-233; F. ZORZI GIUSTINIANI, *Il diritto all'oblio nella rete e i suoi limiti nell'attuale contesto europeo*, in G. CAGGIANO, F. MARTINES (cur.), *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea – Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, p. 39 ss.; V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un bilancio ventennale*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, pp. 1-22, spec. p. 17 ss.; R. D'ORAZIO, *La tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali e la dimensione globale*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, pp. 61-84; G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 2012, n. 3, pp. 383-394; ID., *Privacy e protezione dei dati personali, Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012; ID., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, pp. 591-604; A. GAMBARO, *Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti fondamentali*, in F. CAGGIA, G. RESTA (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato*, Roma, 2019, pp. 43-64.

all'oblio è stato interpretato e riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo attraverso la sua giurisprudenza. Questa Corte ha infatti sviluppato il concetto di diritto all'oblio attraverso la sua interpretazione dell'articolo 8 della CEDU, che protegge il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della propria casa e della propria corrispondenza⁶.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE non menziona esplicitamente il "diritto all'oblio", ma regola due diritti affini come i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, sanciti dagli artt. 7 e 8 della medesima Carta. L'articolo 8 nello specifico stabilisce che "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano". Questo diritto include il controllo che le persone hanno sulle informazioni personali che vengono trattate e la possibilità di richiedere la cancellazione o la rimozione di tali dati in determinate circostanze⁷.

Al di fuori di questi riferimenti appena citati, il decennio appena conclusosi è stato particolarmente fecondo dal punto di vista normativo in quanto ha visto emanare: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)⁸, e la Direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali⁹.

⁶ La Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, che all'articolo 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale. Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. In dottrina v. G. VETTORI, *I principi comuni del diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona*, in *Persona e Mercato*, 2010, n. 1, pp. 115-132.

⁷ Per tutti v. A. BARBERA, *La Carta europea dei diritti e la Costituzione italiana*, in *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea*. Atti della Giornata di studio in memoria di Paolo Barile (Firenze, 25 giugno 2001), Padova, 2002, pp. 107-128; R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, p. 38 e ss.

⁸ In dottrina v. G. FINOCCHIARO (diretto da), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, pp. 1-22; S. GUTWIRTH, R. LEENES, P. DE HERT (a cura di), *Data Protection on the Move. Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection*, Dordrecht, 2016, p. 20 ss.; G. RESTA, *Diritti fondamentali e diritto privato nel contesto digitale*, in F. CAGGIA, G. RESTA (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato*, cit., pp. 117-134; G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2, 2018, pp. 411-440; A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2, 2017, pp. 586-612; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, pp. 23-34 e pp. 45-60; V. RICCIUTO, *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in N. ZORZI (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, pp. 95-136; P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 6, 2012, pp. 377-380.

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla*

In questo contesto, i fondamenti giuridici della richiesta di deindicizzazione risultano certamente consolidati e nello specifico sono rinvenibili non solo nell'articolo 17, ma anche nell'articolo 21 del GDPR¹⁰. Ma mentre l'articolo 17 è applicabile a tutti i titolari del trattamento, l'art. 21 si concentra esclusivamente sul trattamento da parte dei fornitori di motori di ricerca e sulle richieste di deindicizzazione presentate dagli interessati.

La loro *ratio* in sostanza risiederebbe nell'argomento per cui una data informazione possa perdere importanza nel tempo e, pertanto, l'accesso ad essa dovrebbe essere limitato, a vantaggio di diritti come quello al rispetto della vita privata.

3. La prevalente rilevanza dell'art. 17 GDPR

L'avvento del nuovo regolamento europeo sulla privacy del 2016¹¹, ha segnato, apparentemente, un punto di svolta nella materia. In particolare, per quanto in questa sede interessa, va segnalata l'introduzione nel suo impianto normativo del *droit à l'oubli*, sancito al suo art. 17¹².

Quest'articolo, intitolato “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, stabilisce che l'interessato possa decidere in qualunque momento di chiedere la cancellazione dei propri dati personali. Di conseguenza il titolare del trattamento, in altre parole chi gestisce o ha pubblicato i dati personali, ha l'obbligo di cancellare tali dati, senza ingiustificato ritardo, ogni qualvolta lo richieda l'interessato.

libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 aprile 2016, in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, pp. 89-131.

¹⁰ Articolo 21 prevede il Diritto di opposizione. L'interessato ha infatti il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

¹¹ Sul GDPR, nella vastissima produzione scientifica, cfr., nella dottrina tra gli altri, L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Torino, 2016; G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati. Il regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016; S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, Milano, 2016, p. 220; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2022; AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020.

¹² Per un'analisi più approfondita dell'art. 17 GDPR, si v. S. BONAVITA, R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 269; F. DI CIOMMO, *Privacy in Europe After Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *Italian Law Journal*, 3, n. 2, 2017, p. 623 – con ampi riferimenti bibliografici; H. KRANENBORG, *Article 17 Right to erasure ('right to be forgotten')*, in AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation*, cit., p. 475. V., inoltre, E. STRADELLA, *Brevi note su memoria e oblio in rete a partire dal regolamento UE 2016/679*, in P. PASSAGLIA, D. POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017, p. 90. Cfr., inoltre, C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e responsabilità*, 2020, p. 209.

Tuttavia, ci sono anche altri motivi che inducono il titolare del trattamento a cancellare i dati, ossia: quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; quando l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento; quando l'interessato si opponga al trattamento di tali dati; quando i dati personali vengano trattati illecitamente; o, infine, quando i dati personali debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

L'art. 17 dunque elenca, al paragrafo 1, una serie di motivi in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. In realtà, questo diritto del privato ad ottenere la cancellazione viene nella disposizione circoscritto ad alcune circostanze specifiche e pertanto l'istanza dell'interessato potrebbe essere rigettata qualora il trattamento dei suoi dati fosse avvenuto: ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per consentire l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; per fini di ricerca scientifica o storica o statistici; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'art. 17, tuttavia, reca una disciplina positiva non dissimile da quella precedente, non arricchendo in sostanza il quadro normativo, inoltre la sua formulazione genera una sorta di confusione tra il diritto alla cancellazione e il diritto all'oblio inteso appunto come diritto alla deindicizzazione¹³.

In tal senso va citato il paragrafo 1 dell'art. 17 che in realtà non si discosta molto dall'art. 12 della direttiva 95/46/CE, in quanto consente all'interessato di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (non quindi la deindicizzazione) al ricorrere di determinate condizioni¹⁴. Pertanto, normando unicamente la cancellazione, non si comprende esattamente se la disciplina positiva intenda attribuire l'obbligo di rimozione in qualità di responsabili del trattamento anche ai motori di ricerca o solo a coloro che hanno pubblicato la notizia.

¹³ La dottrina prevalente concorda sulla circostanza che il GDPR non rechi le tanto attese novità in tema di diritto all'oblio. Cfr., su tutti, F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, 2019, p. 358 ss.; D. BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all'oblio e la (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, n. 6, p. 2100 ss.; M.C. D'ARIENZO, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 2, pp. 1-31; L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista Aic*, 2013, n. 4, pp. 1-9.

¹⁴ L'art. 12, della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, del 24 ottobre 1995, garantiva, infatti, che «b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».

Ancora una volta, dunque, viene lasciata piena discrezionalità, in base ai singoli casi, alla società privata (es.: Google, Microsoft, etc.) o, in sede di eventuale opposizione, al Garante oppure al giudice¹⁵.

Nell'ultimo paragrafo, il terzo, poi, vi è un catalogo che contempla situazioni, in presenza delle quali il diritto alla cancellazione non può trovare sede. Tra questi, la prima lettera prevede proprio il diritto alla libertà di espressione e d'informazione¹⁶. Ebbene, come si nota, v'è una mancanza di compiutezza e precisione. In particolare, specie per quel che qui maggiormente interessa, non viene fatto alcun riferimento esplicito in merito al diritto alla deindicizzazione: il rischio è che l'interprete giunga ad approdi di segno negativo, ritenendo tale facoltà non coperta dalla disciplina sovranazionale. Anche perché, avendo riguardo al dato letterale, giova ricordare che nel caso in discussione, di mera rimozione dei link dal motore di ricerca, non si ha la cancellazione del dato, ma solamente la sottrazione di esso a una sua modalità di reperimento più semplice e istantanea¹⁷.

Quindi, considerando che il diritto alla cancellazione, come pure la disciplina della notificazione a terzi, erano già contenuti nella precedente disciplina, ci si accorge di come il regolamento, non faccia altro che specificare il contenuto di un diritto già garantito sulla base delle previgenti norme, ossia il diritto alla cancellazione, nulla dicendo in realtà a proposito del diritto all'oblio, inteso, a partire dalla sentenza *Google Spain*, principalmente quale diritto alla deindicizzazione¹⁸.

¹⁵ V. A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, p. 438.

¹⁶ Sinteticamente, le altre casistiche rispetto alle quali diritto "alla cancellazione" non può essere riconosciuto all'interessato sono quando il trattamento dei dati personali è necessario: b) per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri; c) per motivi di interesse pubblico sanitario; d) per motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., pp. 33-34 fa notare che, per vero, rispetto quantomeno al primo paragrafo, «nessuna innovazione sostanziale» vi sarebbe, nel senso che la disposizione in gran parte riproduce le norme sulla cancellazione già contenute nella precedente direttiva 95/46/CE (in part., artt. 12 e 14 – sulla base dei quali, difatti, la CGUE aveva impostato la sua *Google Spain*). Conformemente, *European Data Protection Board, Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD (parti I)*, versione 2.0, adottate il 7 luglio 2020, reperibili al sito www.edpb.europa.eu, punto 5.

¹⁷ Si legga, *European Data Protection Board, Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio*, cit., punti 1 e 4. Cfr., inoltre, B. MEO, *Commento all'art. 17*, in G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *op. cit.*, p. 233, per il quale «la stessa formulazione dell'art. 17, con la sovrapposizione tra "diritto all'oblio" e diritto "alla cancellazione dei dati" (...), non contribuisce a fare chiarezza. Così come non aiuta la mancata distinzione tra dati personali postati in rete e dati oggetto di indicizzazione ad opera dei motori di ricerca o che sono diffusi secondo modalità propria dei social media».

¹⁸ Corte di giustizia, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain c. AEPD e a*, causa C-131/12. Sentenza di cui parleremo nel paragrafo 5 del nostro lavoro. Si è rilevato in dottrina, peraltro, come il regolamento non si preoccupi nemmeno di specificare le concrete modalità di cancellazione, «atteso che il regolamento non prevede alcun automatismo, né il momento preciso a partire dal quale l'interessato può invocare il diritto all'oblio, con la conseguenza che la valutazione deve essere fatta caso per caso, ferma restando la inevitabile cedevolezza del diritto all'oblio nei confronti del diritto di cronaca fino a quando permane l'interesse pubblico alla notizia» (così M.C. D'ARIENZO, *I nuovi scenari*, cit., pp. 20-21).

A ben guardare, pertanto, sembra piuttosto chiaro che, nonostante il solo art. 17 abbia in rubrica il riferimento al diritto all'oblio, l'ambito di applicazione del regolamento rimanga nella pratica in gran parte imprecisato, e ciò è dovuto al fatto che le normative sulla protezione dei dati personali si riferiscono in sostanza a nozioni ben più ampie, quali la protezione della reputazione, dell'onore e della dignità.

Il diritto all'oblio, infatti, inteso nella sua accezione più ampia e dinamica, sarebbe più correttamente tutelato considerando nella loro completezza tutte le disposizioni della sezione richiamata.

Inoltre, non si può non evidenziare come tutto il regolamento sia intrinsecamente caratterizzato dall'esigenza di bilanciamento fra diritti e interessi in confronto. Ciò è evidente dal considerando 4 del regolamento che recita: «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»¹⁹. Il medesimo considerando precisa che il regolamento «rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, ed enumera i diritti fra i quali può generarsi un potenziale conflitto: in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica»²⁰.

Dunque, il diritto alla protezione dei dati personali previsto dal regolamento si configura così come un diritto fondamentale ma non assoluto, che richiede sempre un necessario confronto e una necessaria modulazione con altri diritti. Questo è a ben vedere il cuore del regolamento europeo che non soltanto ha posto il bilanciamento al centro, ma che sul bilanciamento è addirittura imperniato.

Il regolamento in sostanza soffre di un limite che è connaturato all'impostazione stessa del problema che intende risolvere: non si guarda alla persona, ma al dato che alla persona si riferisce. Il diritto alla protezione dei dati personali e il regolamento che lo disciplina tutelano l'informazione riferita o riferibile all'individuo, non tutelando la personalità nel suo complesso.

¹⁹ Sul bilanciamento fra principi, A. GAMBARO, *Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti fondamentali*, in F. CAGGIA, G. RESTA (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato* cit., pp. 43-64.

²⁰ Cfr. A. RICCI, *Sulla "funzione sociale" del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2017, n. 2, pp. 586-612.

4. Uno sguardo alla normativa italiana

Andando ad analizzare la disciplina italiana, vediamo come una base costituzionale²¹ al diritto all'oblio è tradizionalmente rinvenuta, anzitutto, nell'art. 2 Cost.: la formula «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» costituisce, infatti, una clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori costituzionali siano suscettibili di assumere nel contesto sociale²², come nel caso che qui è d'interesse. Ulteriormente, viene in rilievo l'art. 3 Cost., «poiché non vi può essere tutela dell'identità personale senza tutela della dignità»²³. Inoltre, particolare attenzione va riservata alle «ragioni del diritto alla riservatezza» e pertanto agli artt. 13, 15 e 21 Cost.²⁴. Infine, nella più specifica ipotesi del processo penale, c'è chi sostiene, facendo leva sull'art. 27, co. 3, Cost., che l'oblio «possa rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell'espiazione della pena»²⁵.

Per quanto concerne invece il diritto alla riservatezza, esso trova la propria fonte di protezione più elevata negli articoli 3 e 21 della Costituzione, in quanto stabiliscono la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto di cronaca e i diritti della personalità. Pertanto, proprio grazie ai valori contenuti nella nostra Carta costituzionale, anche nel nostro Paese il concetto e il valore della riservatezza si sono fatti strada col tempo e si sono imposti sul piano culturale, assumendo via via connotazioni sempre più ampie.

²¹ In questo senso, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012; sui diritti connessi al fenomeno internet, cfr., su tutti, O. POLLICINO, E. BERTOLINI, V. LUBELLO (a cura di), *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, 2013; Da ultimo, cfr. O. POLLICINO, *La sfida degli algoritmi va affrontata in base alla Costituzione*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 marzo 2020, p. 27, ove si afferma, a proposito dell'emersione di sempre nuovi diritti nell'era digitale e citando espressamente anche il diritto all'oblio: «La previsione di nuovi diritti non sempre si traduce in una protezione più adeguata dei diritti in gioco, al contrario. L'inflazione di diritti può comportare anche una maggiore conflittualità e, alla resa dei conti, un abbassamento della tutela complessiva riconosciuta alla posizione (già debole, come si diceva) degli individui».

²² In tali termini, M.R. MORELLI, *Le funzioni della norma costituzionale*, Napoli, 2000, p. 21. Cfr., altresì, ID., Relazione in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio* (Atti del convegno di studi, Urbino, 17 maggio 1997), Napoli, 1999, p. 42 ss. Più in generale, in argomento, v., in dottrina, tra gli altri, A. BARBERA, *Sub art. 2 Cost.*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Bologna, 1975, p. 50; C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, *Diritti e libertà*, in F. MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2012, p. 559; G. DI COSIMO, *Sub art. 2 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 14; E. ROSSI, *Sub art. 2 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 38. In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno e responsabilità*, 2009, p. 19, secondo cui «in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

²³ Così T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015, p. 120 ss.

²⁴ Il più generico diritto alla privacy e alla riservatezza è insito nei diritti all'invulnerabilità personale (articolo 13), alla libertà e segretezza della corrispondenza (articolo 15) e soprattutto nella libertà di parola e di stampa (articolo 21); G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, p. 801.

²⁵ E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale, e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Dir. penale contemporaneo*, 2019, n. 6, p. 157.

Questo percorso ha portato alla redazione di un vero e proprio “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adottato con decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e più volte sottoposto a modifiche²⁶. Questo Codice, intitolato brevemente “Codice della *privacy*”, si applicava a tutte le attività che riguardavano la gestione dei dati personali, sia a livello privato che pubblico, e comprendeva una serie di obblighi e di diritti per le persone fisiche e le organizzazioni che trattavano questi dati²⁷. Esso conteneva il diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge o di cui non fosse necessaria la conservazione e prevedeva inoltre sanzioni penali (articoli 167 e seguenti) per il trattamento illegittimo dei dati stessi.

Il Codice garantiva in sostanza che i dati personali fossero trattati in modo lecito e corretto, che fossero utilizzati solo per scopi specifici e che fossero protetti da adeguate misure di sicurezza. Inoltre, le persone fisiche avevano il diritto di conoscere quali dati personali venissero raccolti su di loro, di richiedere la correzione o la cancellazione di questi dati e di opporsi al loro utilizzo per determinati scopi²⁸.

L'Italia, per adeguarsi alla normativa europea, ha adottato nel 2018 il Decreto legislativo del 18 maggio n. 51, di attuazione della direttiva 2016/680²⁹, e il Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 contenente una serie di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR, che modificano in maniera significativa il Codice della *privacy*, disegnando così un contesto normativo più completo e innovativo³⁰.

²⁶ Il D.lgs. 196/2003 abroga la precedente legge 675/96, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed era entrata in vigore nel maggio 1997. Con il tempo, data la tipica stratificazione normativa che si produce nei sistemi giuridici a tradizione civilista (tra cui quello italiano), a tale norma si erano affiancate numerose altre disposizioni concernenti specifici aspetti del trattamento dei dati, che sono state conglobate nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Il Codice della *privacy* è stato coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

²⁷ Il Codice della *privacy* conteneva diverse disposizioni relative alla protezione dei dati personali, tra cui: Principi generali: il Codice stabiliva i principi generali relativi al trattamento dei dati personali, tra cui la necessità di ottenere il consenso dell'interessato e di informare l'interessato sui diritti che aveva in relazione al trattamento dei suoi dati personali; Diritti degli interessati: il Codice prevedeva una serie di diritti per gli interessati, tra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettifica dei dati errati, il diritto di cancellazione dei dati personali, il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali; Sicurezza dei dati: il Codice richiedeva che i titolari del trattamento dei dati adottassero misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dall'accesso, dall'alterazione, dalla distruzione o dalla divulgazione non autorizzata; Responsabilità: il Codice prevedeva che i titolari del trattamento dei dati fossero responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Codice e che fossero soggetti a sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle disposizioni del Codice.

²⁸ Sulla rilevanza sistematica e sulla portata applicativa del Codice della *privacy* si rinvia agli studi di S. SCAGLIARINI, *Il “nuovo” codice in materia di trattamento di dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. 101/2018*, Torino, 2019.

²⁹ D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*, in GU serie generale n. 119, del 24 maggio 2018.

³⁰ Il D.lgs. 101/2018, in vigore dal 19/09/2018, elimina la collisione normativa tra il regolamento 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 196/2003, abrogando molti degli articoli di quest'ultimo. Ovvero attualmente risulta

Oltre alla normativa citata, il diritto all'oblio in Italia è riconosciuto anche in altre leggi nazionali, come ad esempio il Codice dell'Editoria (D.lgs. 62/2001)³¹, che prevede la rimozione di informazioni che ledano la reputazione di una persona. Nello specifico, esso ha introdotto il concetto di "responsabilità dei provider" nei confronti dei contenuti pubblicati dagli utenti sui propri servizi *online*. In altre parole, questo Codice stabilisce che i gestori di servizi *online*, come i provider di accesso a internet o i *social network*, non possono essere ritenuti responsabili per i contenuti pubblicati dagli utenti sui propri servizi, a meno che non abbiano conoscenza effettiva della natura illecita di tali contenuti e non agiscano prontamente per rimuoverli.

Va precisato che il Codice dell'Editoria ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e sociali che hanno interessato il mondo digitale. Tuttavia, il principio della "responsabilità dei provider" rimane tuttora uno dei pilastri fondamentali della normativa italiana in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale su internet.

Altro testo di riferimento risulta il "Testo Unico dei doveri del giornalista", il quale regola, assieme ad una serie di obblighi per il cronista, anche il diritto all'oblio³². A tal proposito, va evidenziato che tra i principi fondamentali stabiliti dal Testo Unico vi è innanzitutto quello della veridicità dell'informazione, che impone al giornalista di riportare i fatti in modo obiettivo e senza distorsioni, rispettando il diritto dei cittadini all'informazione e alla libertà di espressione.

Un altro principio importante previsto nel Testo unico riguarda il rispetto della dignità umana, che implica l'obbligo di non diffondere notizie o immagini che possano ledere la reputazione o l'intimità delle persone. In questo contesto, il diritto all'oblio rappresenta una questione particolarmente delicata per i giornalisti. Questo perché esso deve essere bilanciato con il diritto del pubblico all'informazione. In particolare, il giornalista deve tener conto della rilevanza e dell'interesse pubblico delle informazioni che intende pubblicare, valutando attentamente la necessità di diffonderle e il rispetto dei principi deontologici. Proprio, infatti, in base alle norme del Testo unico, il giornalista ha l'obbligo di fornire un'informazione corretta, veritiera e completa, rispettando nel contempo la

vigente sia il regolamento GDPR e sia la normativa nazionale per gli articoli non abrogati. Infatti, il comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. 101/2018 recita: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili".

³¹ Legge 7 marzo 2001, n. 62. "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" pubblicata nella GU n. 67 del 21 marzo 2001.

³² Il Testo Unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016) che nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine.

dignità delle persone coinvolte e valutando attentamente l'equilibrio tra il diritto alla *privacy* e il diritto del pubblico all'informazione³³.

Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato tre decreti legislativi in compimento della cd. riforma Cartabia. In particolare, per quanto qui d'interesse, è stata data attuazione alla legge n. 134 del 2021³⁴, in materia di processo penale, con il d.lgs. n. 150 del 2022³⁵. Tra le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è contemplato il nuovo articolo 64-ter, rubricato «diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini», in cui si trova la disciplina della deindicizzazione. Trattasi di procedura volta alla cancellazione dei link a determinate pagine web dall'elenco dei risultati ottenibili da un utente mediante l'attivazione di un motore di ricerca nei confronti di chi sia stato indagato o imputato e abbia visto la propria posizione definita con un provvedimento favorevole (archiviazione, non luogo a procedere, proscioglimento).

Nello specifico, la norma prevede due distinti rimedi, il primo di natura preventiva, il secondo configurato secondo una prospettiva *post factum*.

Con la preclusione all'indicizzazione, rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento, l'interessato evita *in toto* l'indicizzazione del provvedimento attraverso un'apposita annotazione sul provvedimento stesso³⁶ ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso; il provvedimento è da ritenersi autosufficiente, in quanto l'indicizzazione non è ancora avvenuta, e, soprattutto, vincolante, non lasciando residuare alcuna discrezionalità in capo al destinatario.

La richiesta è rivolta a tutti i siti che dovessero pubblicare il provvedimento, sicché essi saranno tenuti ad adottare tutte le misure idonee “a sottrarlo all'indicizzazione, da

³³ Il Testo Unico all'articolo 3 stabilisce che i giornalisti sono responsabili della tutela del diritto individuale alla riservatezza, prevedendo che “il giornalista (...) rispetti il diritto all'identità personale ed eviti di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione”.

³⁴ L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Per un commento, tra la vasta produzione scientifica, cfr., *ex plurimis*, G. CANZIO, *Le linee del “modello Cartabia”*. Una prima lettura, in *Sistema penale*, 2021; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in *Sistema penale*, 2021 e A. GAITO, R. LANDI, “L'altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *Archivio penale web*, 2022. V., inoltre, il fascicolo n. 1 del 2022 di *Processo penale e giustizia*, interamente dedicato alla legge delega: R.M. GERACI, A. SCALFATI (a cura di), *Analisi della cd. Riforma Cartabia*.

³⁵ D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per qualche iniziale riflessione sulla riforma, quantomeno riguardo ai profili processuali, v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2022. Per un'analisi più diffusa, invece, G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022. L'entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per il 1° novembre 2022, è stata rinviata dal nuovo esecutivo, con l'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, al 30 dicembre del medesimo anno. Al proposito, G.L. GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sistema penale*, 2022 e S. QUATTROCOLO, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in *La legislazione penale*, 2 novembre 2022.

³⁶ “Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante”.

parte dei motori di ricerca generalisti, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante³⁷”.

Invece nel caso di deindicizzazione, ossia operazione effettuata sulla rete che non rimuove/cancella un contenuto quanto, piuttosto, l'impossibilità per gli utenti di accedere tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui si trova quel dato contenuto, con tale richiesta, rivolta sempre al giudice che ha emesso il provvedimento, l'interessato ottiene che la cancelleria di tale giudice annoti sul provvedimento la seguente dicitura “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante”. Questo provvedimento a differenza del precedente non è di per sé autosufficiente, dovendosi a tal fine adire il giudice civile³⁸. In questo caso, la richiesta di *delisting* è da indirizzarsi al motore di ricerca responsabile del trattamento.

Ricordiamo che il legittimato attivo rispetto alle richieste ora esposte è il soggetto beneficiario di una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere oppure di un provvedimento di archiviazione.

È bene inoltre sottolineare come né la preclusione all'indicizzazione né la deindicizzazione garantiscono in realtà la divulgazione delle notizie riguardanti il soggetto e il procedimento penale né la cancellazione totale di esse, dal momento che ciò contrasterebbe sia con le caratteristiche tipiche del c.d. sistema digitale sia con diritti e valori costituzionali che, pur affievoliti, non possono essere completamente ignorati.

Pertanto, compito dei sopracitati istituti è quello di rendere unicamente più difficoltosa la ricerca delle notizie, soprattutto partendo dalle parole chiave relative alle generalità e ai dati sulla persona³⁹.

Inoltre, occorre dare atto di una soluzione non esclusa dalla legge – e che, anzi, ben può aggiungersi ai rimedi di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p. – ossia quella diretta a far aggiungere, in calce all'articolo o alla pubblicazione originaria, una postilla di aggiornamento, che dia puntualmente atto dell'intervenuto provvedimento favorevole all'(ex) imputato.

Con questa riforma, dunque, il legislatore ha delegato il Governo ad intervenire in materia di efficienza del processo penale nonché di giustizia riparativa e, in generale, sulla celerità dei procedimenti giudiziari.

Titolo per l'emissione del provvedimento di deindicizzazione, dunque, in base a questa normativa, sarà la sentenza di assoluzione, il non luogo a procedere e il decreto di archiviazione. Tutti gli indagati o imputati potranno quindi richiedere ai canali

³⁷ Parere del Garante Privacy sullo schema di decreto legislativo attuativo della L. 134/2021.

³⁸ F. GALLUZZO, *I danni da processo penale. Rimedi preventivi e successivi*, in *Problemi attuali della giustizia penale*, Milano, 2023, p. 163 ss.

³⁹ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurolunitario alla riforma Cartabia*, in *Sistema penale (web)*, 2023, n. 1, p. 27 ss.

d'informazione e ai siti internet la deindicizzazione⁴⁰. Se a ciò non si adempia entro sette giorni, il soggetto interessato può rivolgersi al Garante della *privacy* per ottenere la rimozione dal motore di ricerca.

La caratteristica di questo provvedimento è, dunque, che esso, a differenza del passato, viene emesso dal cancelliere e non dal giudice; scelta, questa, che dovrebbe garantire una maggiore celerità nell'emissione della disposizione.

Il provvedimento della cancelleria inoltre non è impugnabile o, almeno, non sono previsti mezzi di impugnazione specifici. Qualora, invece, vi sia inottemperanza da parte della cancelleria, allora sembra ipotizzabile un ricorso per ottemperanza innanzi al Tar.

5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

Dopo avere ricostruito la cornice normativa nella quale si inseriscono i temi del diritto all'oblio e della tutela dei dati personali, occorre passare a considerare le modalità con cui tale protezione viene garantita nei provvedimenti giurisdizionali.

La Corte di giustizia europea ha avuto sicuramente il maggior peso nello stabilire una serie di principi cardine in merito al diritto all'oblio e alla deindicizzazione nel contesto della protezione dei dati personali.

Una delle sentenze più importanti in merito sappiamo essere quella emessa a conclusione del caso *Google Spain*⁴¹, in cui la CGUE stabiliva che un individuo ha il diritto di richiedere la rimozione di *link* a pagine *web* che contengano informazioni personali ritenute obsolete o non pertinenti⁴². In particolare, la CGUE ha stabilito che i motori di ricerca come *Google* sono soggetti alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e di conseguenza sono responsabili del trattamento di questi dati relativi

⁴⁰ Il comma 25 dell'articolo 1, sancisce che "il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscono titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati".

⁴¹ Corte di giustizia, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain c. AEPD e a*, causa C-131/12. Tra i numerosi commenti, si segnalano: G. VETTORI, *I principi comuni del diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona*, in *Persona e Mercato*, 2010, n. 1, pp. 115-132, 3, pp. 502- 509; F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di Maya"*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, p. 805 ss.; G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali: da Google Spain a Schrems*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 2015, n. 4-5, pp. 779-799.

⁴² In questo caso, un cittadino spagnolo, Mario Costeja González, aveva chiesto a Google di rimuovere da internet una notizia pubblicata nel 1998 sul quotidiano spagnolo "La Vanguardia". La notizia riguardava la vendita forzata di un immobile di González per debiti pregressi. González aveva chiesto la rimozione della notizia perché non aveva più alcun interesse a che quest'ultima fosse associata al suo nome. La CGUE ha stabilito che, sebbene la notizia pubblicata da "La Vanguardia" fosse legittima e pertinente all'epoca della pubblicazione, il diritto all'oblio di González doveva prevalere, in quanto le informazioni erano ormai obsolete e non erano più rilevanti. Inoltre, la CGUE ha stabilito che Google, in quanto motore di ricerca, era un "responsabile del trattamento dei dati" ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati e aveva quindi l'obbligo di rimuovere le informazioni a richiesta degli interessati.

alle informazioni che vengono indicizzate e rese disponibili tramite i loro servizi di ricerca⁴³.

I giudici di Lussemburgo, pertanto, avvertono che sono i motori di ricerca i “responsabili del trattamento” dei dati personali in quanto raccolgono e archiviano informazioni sugli utenti e le rendono accessibili attraverso i loro risultati di ricerca. Inoltre, il diritto all'oblio deve essere adeguatamente bilanciato con altri fondamentali interessi pubblici, come la libertà di espressione e il diritto all'informazione.

La Corte, in sostanza, in questa epocale sentenza ha affermato che il diritto all'oblio comporta l'obbligo per il gestore di un motore di ricerca di deindicizzare una determinata informazione a richiesta dell'interessato, obbligo però da rispettare solo in determinati casi. Questi casi vengono individuati dalla stessa Corte e riguardano non soltanto l'inesattezza dei dati ma anche l'inadeguatezza, non pertinenza o eccessività degli stessi in rapporto alle finalità del trattamento, ovvero il loro mancato aggiornamento o, ancora, la loro conservazione per un arco di tempo superiore a quello necessario⁴⁴. Secondo la Corte, dunque, l'onere di non indicizzare più le pagine sgradite spetta al motore di ricerca e non al cd. Sito sorgente, tutelando in tal modo anche la difficile posizione degli editori.

Di conseguenza, secondo i giudici europei, in presenza di alcune determinate condizioni, il diritto fondamentale all'oblio prevale non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche sull'interesse del pubblico a trovare l'informazione suddetta, ad eccezione naturalmente del caso in cui il ruolo pubblico del

⁴³ Numerosi sono i commenti alla sentenza *Google Spain*. Si v. ad esempio O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, p. 569 ss.; S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, p. 703 ss.; G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, p. 753 ss.; con specifico riferimento agli aspetti penalistici, R. FLOR, *Dalla data retention al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo?*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, p. 775 ss.; A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, 2014, n. 1; G. SCORZA, *Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince*, in *Corriere giuridico*, 2014, n. 12, p. 1473 ss.; G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali*, cit., p. 134 ss. Ampio spazio alla sentenza è dedicato anche da S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., pp. 125-192. Dello stesso A., con specifico riferimento al bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti nonché alle problematiche poste dalla deindicizzazione, all'indomani della sentenza *Google Spain* e alla luce di alcune significative pronunce del Garante per la protezione dei dati personali italiano, ID., *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla deindicizzazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, n. 3, p. 565 ss.

⁴⁴ È opportuno ricordare che l'accezione del diritto all'oblio inteso come diritto alla deindicizzazione, affermata nella sentenza *Google Spain*, ha trovato accoglimento anche nell'art. 11 della Dichiarazione dei diritti in internet, secondo cui «ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni, che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica». La Dichiarazione, pur non avendo un vero e proprio valore giuridico, non essendo stata recepita a livello legislativo, ha un importante valore simbolico: il testo, infatti, è stato elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.

soggetto giustifichi l'interesse preponderante ad avere accesso all'informazione di cui si chiede la cancellazione⁴⁵.

Questa sentenza ha stabilito un importante precedente per il diritto all'oblio in Europa, in quanto ha aperto la strada alla rimozione di informazioni personali obsolete o non pertinenti dai motori di ricerca, valorizzando così il diritto del singolo a discapito della libertà di informazione⁴⁶.

In seguito, la CGUE ha modificato in negativo la sua impostazione, precisando ulteriormente i confini del diritto all'oblio e le responsabilità non solo dei motori di ricerca ma anche dei titolari dei siti *web*. I ripensamenti della Corte si concentrano, infatti, proprio sulla responsabilità del trattamento in capo al motore di ricerca e sull'ambito di applicazione territoriale.

Ad esempio, nel caso del 24 settembre 2019⁴⁷ *Google/CNIL*, la CGUE ha stabilito che il diritto all'oblio si applica solo all'interno dell'Unione Europea e non al di fuori dei suoi confini: questo al fine di precisare meglio la portata territoriale da accordare alla deindicizzazione.

Il caso riguardava la richiesta operata nel 2015 da parte della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà francese (CNIL) di estendere la rimozione dei risultati di ricerca di *Google* in base al diritto all'oblio a livello globale e non solo ai Paesi dell'Unione europea. *Google* si oppose alla decisione e portò la questione dinanzi alla CGUE.

La Corte al riguardo ha sentenziato che un motore di ricerca come *Google* non è obbligato a rimuovere i link a informazioni personali dai risultati di ricerca in tutto il mondo⁴⁸. Essa, infatti, ha anche stabilito che i motori di ricerca debbano garantire la deindicizzazione dei dati personali soltanto a livello europeo, anche quando la ricerca è effettuata al di fuori dell'UE. In altre parole, se un utente europeo richiede la rimozione di un link a informazioni personali su *Google*, il motore di ricerca deve rimuovere il link solo nei risultati di ricerca europei.

La CGUE giustifica la sua azzardata decisione affermando che il legislatore europeo, nel redigere l'art. 17 del regolamento GDPR, non aveva affatto inteso estendere il diritto

⁴⁵ L'impianto argomentativo della sentenza *Google Spain* è stato ampiamente criticato da O. POLLICINO, *Undigital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, n. 4-5, pp. 569 ss., il quale metteva soprattutto in evidenza come non fosse stato adeguatamente svolto dalla Corte il bilanciamento con il diritto all'informazione, nonostante l'Avvocato Generale si soffermasse molto di più sul punto, per giungere a conclusioni difformi da quelle della Corte. Sullo stesso punto, critiche nei confronti della sentenza sono anche le considerazioni di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio*, cit., p. 5 ss.

⁴⁶ Per una disamina generale, v. G.M. RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, Bari, 2021.

⁴⁷ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 24 settembre 2019, *Google/CNIL*, causa C-507/17.

⁴⁸ È stato sottolineato come nella decisione si riscontri, da parte della Corte di Giustizia, proprio «la volontà di attenuare le implicazioni sistemiche più problematiche discendenti da *Google Spain*, e, quindi, di confinare al territorio dell'Europa sia il bilanciamento asimmetrico tra diritto alla *privacy* digitale e diritto a essere informati, sia il fatto che spetti ad un operatore privato il compito di effettuare in concreto tale bilanciamento». Anche F. BALDUCCI ROMANO, *op. cit.*, p. 42, rileva come sembri che «la Corte abbia voluto ascoltare le obiezioni di extraterritorialità sollevate da alcuni commentatori della sentenza *Google Spain*».

alla cancellazione all'infuori dei confini degli Stati membri; di conseguenza, per le deindicizzazioni transfrontaliere, i garanti nazionali dovrebbero applicare i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento GDPR, al fine di giungere a decisioni condivise e vincolanti⁴⁹.

Questa causa, così come la precedente, ha suscitato un ampio dibattito sui confini della giurisdizione europea in materia di protezione dei dati personali e sulla capacità dei governi di regolare le attività delle aziende tecnologiche globali⁵⁰. Perplessità inoltre nascono dall'incomprensibilità delle ragioni per le quali i risultati da rimuovere debbano comunque rimanere disponibili in una parte del motore di ricerca, ossia in tutte le estensioni corrispondenti a Paesi extraeuropei. E questo ha sollevato una serie di preoccupazioni non solo sulla libertà di espressione e sull'impatto della deindicizzazione dei dati personali sui risultati di ricerca, ma anche sull'accesso all'informazione⁵¹. Questo orientamento, tuttavia, è stato ripreso anche nella successiva sentenza *Facebook*⁵² del 3 ottobre 2019, in cui la Corte – al pari della sentenza *Google/CNIL* – non si preoccupa di chiarire se debba o meno essere utilizzata la cosiddetta tecnica del “blocco geografico” e se questa sia sufficiente a garantire tutela, limitandosi soltanto a imporre l'adozione di misure “efficaci”. Anche in questa sentenza, dunque, vi è uno scarso interesse della CGUE verso la tecnologia necessaria ai fini dell'applicazione geografica delle sue sentenze. Nel corso degli anni la giurisprudenza europea ha continuato a stabilire regole e linee guida per la protezione della vita privata e dell'immagine personale *online*, sottolineando come il diritto all'oblio sia sicuramente un diritto fondamentale, ma anche evidenziando la necessità di bilanciare questo diritto con altri valori, come la libertà di espressione e di informazione. Pertanto, ogni richiesta di rimozione di informazioni

⁴⁹ V. art. 56 GDPR.

⁵⁰ A tal proposito, parte della dottrina ha individuato nella sentenza *Google/CNIL* un'occasione persa per rimodulare la funzione para-giurisdizionale di Google, per come era stata pensata ai tempi di *Google Spain*. Cfr. M. OREFICE, *Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e sovranità territoriale (Corte di giustizia c-507/17)*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 1, p. 687, secondo cui «non solo l'intervento di Google, ma anche quello dell'Autorità di Controllo, in funzione pseudo-giudiziale si deve ritenere di dubbia compatibilità costituzionale, perché viola il divieto per qualunque potere diverso da quello giudiziario di dirimere la lite sulle libertà fondamentali, tanto più se, con il reclamo al Garante, l'interessato esaurisce l'esperibilità delle azioni». Infatti, per ID., *op. cit.*, p. 691, «piuttosto la Corte sarebbe dovuta intervenire per correggere l'attribuzione del potere regolatorio e giustiziale a un privato e riportare sui giusti binari costituzionali ed europei gli attori coinvolti ristabilendo la corretta ladder of intervention tracciata sopra».

⁵¹ In dottrina, si v. per tutti, K. KOWALIK-BANČZYK. O. POLLICINO, *Migration of European Judicial Ideas Concerning Jurisdiction Over Google on Withdrawal of Information*, in www.cambridge.org; T. MADIEGA. A.M. NICHOLS, *EU right to be forgotten*, in www.eptinktank.eu; J. KOKOTT. C. SOBOTTA, *The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR*, in *International Data Privacy Law*, ottobre 2013; F. DEGL'INNOCENTI, *Diritto all'oblio e decorso del tempo come fattore per misurare l'attualità della notizia*, in *Giustiziacivile.com*, 9 dicembre 2016; F. VITELLI, *Il diritto all'oblio e i suoi limiti applicativi anche alla luce del Regolamento UE 2016/679*, in *Giustiziacivile.com.*, 19 novembre 2019; A. SATARIANO. E. BUBOLA, *One Brother Stabbed the other. The journalist who wrote about it paid a price*, in www.nytimes.com, 23 settembre 2019; H. TOMLINSON Qc, *Case Law, Strasbourg: Biancardi v. Italy, Newspaper right to be forgotten order did not breach Article 10*, in www.inform.org, 2 dicembre 2021.

⁵² Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019, *Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited*, causa C-18/18.

personali deve essere valutata caso per caso, tenendo dunque conto di tutte le circostanze pertinenti.

La Corte, in sostanza, torna più volte sulle questioni relative all'equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla *privacy*, stabilendo definitivamente che le informazioni che sono di pubblico interesse possono essere decisamente escluse dal diritto all'oblio.

Questo assunto viene manifestato anche in una recentissima sentenza del dicembre 2022 *Google LLC*⁵³, in cui la CGUE ha dichiarato che il diritto alla protezione dei dati personali non è, come affermato in passato, un diritto assoluto, ma deve essere considerato innanzitutto in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità⁵⁴. La Corte si aggrappa, nel suo ragionamento, al contenuto del GDPR, laddove preveda espressamente che è escluso il diritto alla cancellazione allorché il trattamento sia necessario all'esercizio del diritto alla libertà di informazione.

Nel caso di specie, due dirigenti di un gruppo di società di investimenti hanno chiesto a *Google* di deindicizzare i risultati di una ricerca effettuata a partire dai loro nomi, contenenti link verso alcuni articoli che presentavano in modo non corretto il modello di investimento di tale gruppo, nonché le loro fotografie. Essi chiesero inoltre a *Google* che le loro fotografie, visualizzate sotto forma di miniature (*thumbnails*), fossero eliminate dall'elenco dei risultati di una ricerca di immagini effettuata sulla base dei loro nomi. *Google* si rifiutò di accogliere tali domande, argomentando che essa ignorasse se le informazioni contenute in tali articoli fossero esatte o meno.

La CGUE ha sottolineato che, di regola, i diritti dell'interessato alla protezione della vita privata e alla protezione dei dati personali prevalgono sul legittimo interesse degli utenti di internet. Tuttavia, tale equilibrio può dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell'interessato, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica. Da ciò discende che il diritto alla libertà d'espressione e di informazione non possa essere preso in considerazione allorché si riveli inesatta una parte "rilevante" delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato.

L'accento, dunque, viene posto sul fatto che l'inesattezza delle informazioni presenti un'importanza fondamentale. Di fatto, qualora la veridicità delle informazioni venisse smentita, sussisterebbe un legittimo interesse alla deindicizzazione che prevarrebbe sul diritto all'informazione del pubblico.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi incumbenti sulla persona che richieda la deindicizzazione per l'inesattezza di un contenuto indicizzato, la Corte ha evidenziato come spetti a tale persona dimostrare l'inesattezza manifesta delle informazioni o, quanto

⁵³ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell'8 dicembre 2022, *TU, RE contro Google LLC*, causa C-460/20.

⁵⁴ v., in tal senso, Corte di giustizia, sentenza del 24 settembre 2019, *GC e a.* (Deindicizzazione di dati sensibili), causa C-136/17, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.

meno, di una parte di esse che non abbia un'importanza minore; tuttavia, al fine di evitare di far gravare su tale persona un onere eccessivo idoneo a minare l'effetto utile del diritto alla deindicizzazione, essa è tenuta unicamente a fornire gli elementi di prova che si può ragionevolmente richiedere a quest'ultima di ricercare. Essa non è pertanto tenuta, in linea di principio, a produrre, fin dalla fase precontenziosa, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l'editore del sito internet in questione.

Altro discorso, invece, sono gli obblighi e le responsabilità incombenti al gestore del motore di ricerca. La CGUE, a questo proposito, ha deciso che, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, al fine di verificare se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell'elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante un motore di ricerca, il gestore deve fondare la decisione sull'insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Detto gestore non può, in sostanza essere tenuto a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di elementi di fatto che non siano suffragati dalla richiesta di deindicizzazione, per determinarne la fondatezza. Ruolo attivo che, come già detto, spetta al destinatario delle informazioni. Pertanto, nel caso in cui la persona che richieda la deindicizzazione presenti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a corroborare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere tale domanda.

Diverso è il discorso, secondo la CGUE, riguardante la visualizzazione delle foto. Essa, a questo proposito, ha sottolineato che la visualizzazione sotto forma di miniature (*thumbnails*), a seguito di una ricerca per nome, di foto della persona interessata, è atta a costituire un'ingerenza particolarmente significativa nei diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali di tale persona, concludendo che occorre tener conto del loro valore informativo senza prendere in considerazione il contesto della loro pubblicazione nella pagina internet dalla quale sono estratte. Nondimeno, deve essere preso in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagni direttamente la visualizzazione delle foto nei risultati della ricerca e che possa apportare chiarimenti riguardo al valore informativo di quest'ultime.

Oltre, dunque, a definire l'ambito di applicazione materiale e geografico del diritto all'oblio, la CGUE si è occupata ultimamente di definire la portata di un altro diritto strettamente connesso al diritto all'oblio, ossia il risarcimento del danno specificando per

la prima volta sia una definizione generale di “danno” applicabile indistintamente in qualsiasi ambito⁵⁵ e sia il requisito della “gravità” di tale danno⁵⁶.

Nella recentissima Causa C-300/21⁵⁷, la CGUE ha infatti verificato se ai fini del riconoscimento di un risarcimento, ai sensi dell’articolo 82 del GDPR occorra, oltre a una violazione delle sue disposizioni, anche che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia solo di per sé sufficiente la semplice violazione delle sue disposizioni⁵⁸.

Sappiamo che il GDPR conferisce a chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione delle sue disposizioni, il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento. La possibilità però di far valere tale diritto in via giurisdizionale esisteva già nella normativa precedente (articolo 23 della direttiva 95/46/CE)⁵⁹, sebbene sia stata poco esercitata.

Il ricorrente, in questo caso, poiché non aveva prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali, era molto contrariato per la registrazione dei dati riguardanti il suo orientamento politico nonché irritato e offeso per l’affinità politica attribuitagli ritenendola offensiva e infamante, oltre che lesiva della sua immagine.

Secondo il giudice di appello, il diritto al risarcimento presuppone una certa rilevanza dei danni lamentati e la semplice contrarietà del ricorrente non era in questo caso sufficiente. La sentenza del giudice di appello fu dunque impugnata dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), il quale sottopose alla CGUE la questione se, ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell’articolo 82 del GDPR occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del GDPR, che il ricorrente abbia patito un danno, o se al contrario sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni del regolamento in questione.

⁵⁵ La CGUE in passato, infatti, non ha mai indicato un metodo di interpretazione – autonoma o per rinvio agli ordinamenti nazionali – preferibile: dipende dalla materia oggetto di esame. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 10 maggio 2001, *Veefald*, causa C-203/99, punto 27; in materia di prodotti difettosi, Corte di giustizia, sentenza del 6 maggio 2010, *Walz*, causa C-63/09, punto 21; sulla responsabilità dei vettori aerei, Corte di giustizia, sentenza del 10 giugno 2021, *Van Ameyde España*, causa C-923/19, punti 37 e segg. relativamente alla responsabilità civile per i sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. Alcuni documenti relativi ai negoziati sull’RGPD rispecchiano i dubbi degli Stati membri circa l’autonomia o meno dei concetti di danno e di risarcimento di cui all’allora articolo 77 e attestano le diverse posizioni al riguardo. La Commissione si era mostrata favorevole a lasciare la questione alla Corte. V. Consiglio dell’Unione europea, Nota della presidenza n. 17831/13, del 16 dicembre 2013, nota 539.

⁵⁶ La sentenza del 17 marzo 2016, *Liffers*, causa C-99/15, punto 17, relativa all’interpretazione della direttiva 2004/48, ha sottolineato che il danno morale costituisce, «purché dimostrato», una componente del pregiudizio effettivamente subito. Logicamente, la dimostrazione presuppone l’esistenza del danno; quest’ultima, a sua volta, si avvicina all’idea di gravità della lesione, ma non coincide con essa.

⁵⁷ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 4 maggio 2023, *Österreichische Post*, causa C-300/21.

⁵⁸ Al momento sono pendenti altre sette domande di pronuncia pregiudiziale in tale materia (cause C-340/21, C-667/21, C-687/21, C-741/21, C-182/22, C-189/22 e C-456/22). Nel contempo, la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo è stata invitata a «chiarire i considerando del RGPD, in particolare per quanto riguarda i danni immateriali, al fine di evitare ulteriori errori di giudizio da parte dei tribunali tedeschi».

⁵⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati del 24 ottobre 1995*, del 24 ottobre 1995, in GUUE, L 281, del 23 novembre 1995, p. 31.

Il dibattito, dunque, in questa causa è se sia compatibile con il diritto dell'Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale sia la presenza di una conseguenza della violazione avente almeno un certo peso e che vada oltre la semplice irritazione provocata dalla violazione stessa.

La CGUE ha confermato in parte un orientamento già espresso dalla nostra giurisprudenza di legittimità⁶⁰ sancendo che la mera violazione del GDPR non fonda un diritto al risarcimento, mentre non è invece richiesto, per conferire un diritto al risarcimento, che il danno immateriale subito raggiunga una determinata soglia di gravità.

La Corte a tal proposito enuncia come il diritto al risarcimento previsto dal GDPR sia subordinato in modo univoco a tre condizioni cumulative: una violazione del GDPR, un danno materiale o immateriale derivante da tale violazione e un nesso di causalità tra il danno e la violazione. Pertanto, qualsiasi violazione del GDPR, da sola, non dà diritto al risarcimento. Ciò comporta che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la chiara formulazione del GDPR.

La vicenda non verte dunque né sulle voci risarcibili né sull'ammontare del risarcimento, bensì sull'esistenza di un limite minimo di reazione dell'interessato, al di sotto del quale egli non verrebbe risarcito.

La CGUE in realtà rileva come l'articolo 82 del GDPR non fornisca una risposta diretta all'interrogativo, né lo fanno i "considerando" 75 e 85 dello stesso regolamento. Questi ultimi, infatti, contengono un elenco esemplificativo di danni che termina con una clausola aperta che sembra limitare i danni risarcibili a quelli "significativi".

Neppure dall'affermazione contenuta nel "considerando 146" del GDPR (i responsabili devono risarcire "i danni") si deducono criteri che consentano, in sostanza, di rispondere a questo interrogativo.

Sebbene dunque, la CGUE non avesse mai avuto modo di interpretare specificamente l'entità delle conseguenze rilevanti dalla violazione del GDPR, essa si è trovata finalmente ad affrontare questo argomento evidenziando come, ai sensi dei considerando del GDPR riguardanti specificamente il diritto al risarcimento, la sua violazione non comporti necessariamente un danno ma invece per fondare un diritto al risarcimento, sia necessario un nesso di causalità tra la violazione di cui trattasi e il danno subito.

⁶⁰ La nostra giurisprudenza di legittimità, come già si è avuto modo di sostenere, per quanto precedente al GDPR in parte condivide il principio sostenuto dalla Corte di Giustizia prevedendo la necessità di una prova adeguata del danno (Corte di Cassazione, sentenza del 14 maggio 2014, n. 15240). Al contrario, invece, richiede ai fini della risarcibilità la serietà del danno e la gravità della lesione (Corte di Cassazione, sentenza del 9 maggio 2014, n. 16133). Difatti, sostiene la Suprema Corte che nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 cod. civ., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c." (Corte di Cassazione, sentenza del 9 aprile 2009, n. 8703, che ribadisce in sintesi l'elaborazione della citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008, sulla scia delle sentenze n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, della stessa Corte).

Inoltre, essa evidenzia come l'azione risarcitoria si distingue da altri mezzi di ricorso previsti dal GDPR, segnatamente quelli che consentono di infliggere ammende amministrative per le quali l'esistenza di un danno individuale non è stata dimostrata. In secondo luogo, la Corte rileva che il diritto al risarcimento non è riservato unicamente ai danni immateriali che raggiungono una determinata soglia di gravità, in quanto «una tale restrizione sarebbe in contraddizione con l'ampia concezione delle nozioni di «danno» o di «pregiudizio», adottata dal legislatore dell'Unione. Per giunta, secondo i giudici europei subordinare il risarcimento di un danno immateriale ad una determinata soglia di gravità rischierebbe di nuocere alla coerenza del regime istituito dal GDPR.

Inoltre, sulla valutazione o meno del risarcimento la CGUE, preso atto che il GDPR non contiene disposizioni sul tema, ha specificato che spetta all'ordinamento giuridico dello Stato membro stabilire le modalità e i criteri per determinarne l'ammontare.

Dunque, le norme, secondo la CGUE, ascrivono al titolare del trattamento la piena responsabilità per gli eventi dannosi che riguardano i dati personali e predispongono una serie di prescrizioni volte ad evitare il verificarsi del rischio e la conseguente violazione dei diritti e delle libertà degli interessati.

Resta dunque a carico del titolare del trattamento predisporre misure idonee ad evitare che eventi, anche di natura accidentale, possano ledere la riservatezza degli interessati. D'altronde, l'art. 4 n. 12 del regolamento, nel definire il concetto di *data breach* richiama, tra gli altri, l'evenienza dell'accidentalità della violazione, ascrivendo specifiche responsabilità al titolare nell'ipotesi in cui si verificano.

Ulteriormente, la Corte ha ricordato quanto disposto dal Considerando 146 del regolamento stesso, secondo il quale il titolare dovrebbe sempre risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al regolamento, a meno che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.

Nel caso di specie, la violazione è stata determinata da un atto non voluto di un dipendente, ma pur sempre violativo della sfera di riservatezza della lavoratrice.

Questa decisione, dunque, solleva l'attenzione sull'approccio adottato dalla CGUE, che pone al centro dell'attenzione l'intero GDPR e l'importanza di un'adeguata analisi dei rischi legati alla sua violazione, che tenga in considerazione, altresì, gli eventi accidentali che potrebbero verificarsi per una mancata attenzione degli operatori che trattano i dati sotto l'autorità del titolare.

6. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Analizzando invece i dettami della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁶¹, notiamo come il diritto alla protezione dei dati personali non venga considerato come un diritto assoluto, ma debba essere ponderato dalla funzione sociale

⁶¹ D'ora in avanti Corte EDU.

del soggetto interessato ed essere adeguatamente proporzionato al rispetto di altri diritti fondamentali.

La stessa ha infatti evidenziato, a differenza della CGUE, come per effettuare un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, devono essere presi in considerazione una serie di criteri rilevanti, quali la notorietà della persona che tali dati riguardano, l'oggetto del reportage, la condotta anteriore di tale persona, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità.

Tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell'interessato, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona rivesta nella vita pubblica.

In particolare, ciò che emerge dalle sentenze della Corte EDU è che l'interessato, quando svolge un ruolo nella vita pubblica, deve dar prova di un maggior grado di tolleranza, poiché è inevitabilmente esposto al pubblico scrutinio.

Parallelamente alla CGUE, quindi, anche la Corte EDU analizza una serie di casi nei quali la permanenza in rete di notizie idonee a restituire un'immagine negativa di sé, seppur inattuali, configurino situazioni in grado di nuocere oltre misura alla tutela della sfera reputazionale.

Il primo caso rilevante in cui la Corte si trova ad affrontare una questione inerente al diritto d'oblio di un personaggio pubblico riguardava la questione *Éditions Plon c. Francia*⁶², laddove l'interesse pubblico a discutere degli eventi che avevano contraddistinto il periodo in carica del Presidente Mitterrand era stato valutato prevalente, nonostante il passare degli anni, sul suo diritto a mantenere la segretezza sulle proprie condizioni di salute.

Questo caso differiva dagli altri proprio per il rilievo pubblico del soggetto che lamentava l'offesa alla reputazione.

Diverso sarebbe stato qualora il soggetto destinatario di un'inchiesta giornalistica pubblicata *online* non fosse stato un personaggio pubblico: in questo caso, il dibattito intorno alla sua vicenda avrebbe dovuto formare oggetto di tutela in modo adeguatamente proporzionale al tempo trascorso dalla pubblicazione originaria della notizia in internet. Secondo la Corte, infatti, in difetto di questa tutela, ogni legittima inchiesta giornalistica diffusa in rete fossilizzerebbe gli eventi che ne formano oggetto in un "continuo presente", rendendo le persone coinvolte intrappolate nella notizia in modo perenne.

⁶² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 maggio 2004, ricorso n. 58148/00, *Éditions Plon c. Francia*, in particolare parr. 53-57.

Anche in seguito, nel caso *M.L. e WW c. Germania*⁶³, la Corte non ha ravvisato una violazione dell'art. 8 della CEDU⁶⁴ e ha rigettato l'istanza di oblio di due persone condannate per omicidio e rilasciate quattordici anni dopo per aver scontato la pena detentiva, disponendo pertanto il mantenimento delle notizie che le riguardavano.

È curioso, in questo caso, notare come la Corte, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca, abbia prestato rilievo alle immagini raffigurate negli articoli a suo tempo pubblicati in rete. Poiché, infatti, tali fotografie risalivano a tredici anni prima ed essendo nel frattempo cambiati i connotati degli individui, questa semplice "tutela" che riduceva la loro probabilità di essere riconosciuti è stata ritenuta sufficiente e congrua dalla Corte.

In senso contrario, è stata ravvisata un'effettiva violazione dell'art. 8 della CEDU nel caso *M.M. c. Regno Unito*, riguardante l'iscrizione di una misura cautelare nel casellario giudiziale del soggetto istante. La Corte ha infatti ritenuto che un provvedimento interdittivo diventi, con il passare del tempo, parte degli aspetti privati della vita di una persona (nel caso in questione l'evento era accaduto nel 2000 e nel 2006 era stata rigettata una domanda di impiego di M.M. sulla base dell'esito del casellario giudiziale).

La questione era che, nonostante la funzione pubblicistica del casellario giudiziale, l'archiviazione sistematica di tali informazioni comportava la loro divulgazione anche a distanza di molto tempo, quando ormai l'evento inserito era stato dimenticato. Inoltre, nel caso di specie, i criteri di revisione per consentire la cancellazione dei dati apparivano molto restrittivi e le richieste di cancellazione erano ammesse solo in casi eccezionali.

Ma l'effettiva indicazione di quali siano i criteri, per verificare se il bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla reputazione sia stato effettuato in concreto in maniera corretta si è avuta solo nel caso *Axel Springer AG c. Germania*⁶⁵.

La Corte EDU, in questo caso, ha accolto il ricorso di *Alex Springer*, l'editore di *Bild*, quotidiano nazionale a grande tiratura, che si era rivolto alla stessa contro il divieto di pubblicazione di articoli relativi all'arresto di un noto attore televisivo ed alla sua condanna al pagamento di un'ammenda per possesso di cocaina.

Il divieto di pubblicare era basato in sostanza sulle motivazioni di una precedente decisione, riguardante la diffusione della notizia dell'arresto dell'attore e delle relative foto, nella quale si era ritenuto prevalente il diritto dell'interessato a proteggere la sua personalità rispetto all'interesse del pubblico ad essere informato; ciò in quanto, non essendo l'infrazione di particolare gravità, la notizia non rivestiva particolare importanza per l'interesse pubblico, pur non essendo contestata la veridicità dei fatti.

⁶³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 28 giugno 2018, ricorsi n. 60798/10 e 65599/10, *M.L. e W.W. c. Germania*.

⁶⁴ L'articolo 8 della CEDU è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e svolge un ruolo importante nella protezione delle libertà individuali contro gli abusi da parte delle autorità pubbliche. Il diritto alla vita privata è interpretato ampiamente e include, ad esempio, la protezione dei dati personali, il diritto all'identità personale, il diritto alla dignità umana e il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 febbraio 2012, ricorso n. 39954/08, *Alex Springer c. Germania*.

La Corte ha ritenuto che – alla luce delle circostanze puramente fattuali narrate nell'articolo e del carattere di figura pubblica dell'attore – non vi fossero sufficienti motivi per ritenere che l'ingerenza in questione fosse necessaria in uno Stato democratico.

Secondo la stessa infatti, affinché un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione possa essere ritenuta o meno legittima, occorre valutare: a) quale sia stato il contributo fornito dalla notizia contestata all'avvio o allo sviluppo di un dibattito di interesse generale; b) quanto sia nota la persona la cui reputazione è stata danneggiata e quale sia l'oggetto della notizia che ha cagionato il danno; c) quale sia stato il comportamento della persona interessata nei confronti dei media che hanno pubblicato la notizia; d) quale sia stato il metodo utilizzato per ottenere le informazioni poste alla base della notizia e quale sia la loro veridicità; e) quale sia il contenuto, la forma e le conseguenze derivanti dalla pubblicazione della notizia, e f) quale sia il grado di severità della sanzione imposta al richiedente.

Tuttavia, quando la questione oggetto di controversia si basa sulla permanenza in internet, per un certo periodo di tempo, della notizia dell'apertura di un procedimento penale contro privati che non assurgono al rilievo di personaggi pubblici, allora secondo la Corte diviene necessario individuare canoni di valutazione differenti da quelli richiamati in precedenza. Tali devono considerarsi: il periodo di tempo in cui l'articolo è rimasto accessibile *online*, la natura sensibile delle informazioni ivi contenute e infine la gravità della sanzione imposta al ricorrente dalle autorità giudiziarie nazionali.

Qualora invece nei registri pubblici di un comune fossero archiviati dati sensibili riguardanti l'orientamento politico di una persona, allora secondo la Corte questa viene classificata una sensibile violazione dell'art. 8 CEDU (*Catt c. Regno Unito*)⁶⁶.

Questo caso riguardava il signor Catt, che nel corso della sua vita veniva arrestato due volte per ostruzionismo alla polizia nel corso di manifestazioni pubbliche, senza tuttavia riportare alcuna condanna. I suoi dati personali per questo motivo venivano inseriti nel database riservato agli "estremisti".

Dopo una serie di decisioni contrastanti tra Tribunale, Corte d'Appello e Corte Suprema, la Corte EDU ha espresso una serie di perplessità in relazione agli scarsi fondamenti giuridici sulla base dei quali continuavano ad essere tratti i dati personali del signor Catt, nonché il fatto che avrebbero potuto essere conservati per un tempo indefinito. Essa ha infine precisato che i dati personali riguardanti opinioni politiche devono essere considerati dati sensibili, e pertanto soggetti ad una protezione maggiore rispetto agli altri dati.

Considerazioni analoghe sono state fatte per il caso *Ayçaguer c. Francia*⁶⁷, che riguardava la vicenda del sig. *Ayçaguer*, accusato di violenza durante una manifestazione di agricoltori e contemporaneamente il suo rifiuto di sottoporsi ad un campionamento del

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 gennaio 2019, ricorso n. 43514/15, *Catt c. Regno Unito*.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 giugno 2017, ricorso n. 8806/12, *Ayçaguer c. Francia*.

Dna. Tale rifiuto, ai sensi della legge francese, costituiva reato e il signore in questione veniva condannato in sede penale al pagamento di una multa.

Invocando l'art. 8 della CEDU, il ricorrente lamentava una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.

I giudici di Strasburgo hanno affermato che il sistema di ritenzione dei profili di Dna nel database di conservazione dati francese non offriva, in ragione della durata della conservazione e dell'impossibilità di presentare istanza di cancellazione, una protezione sufficiente per la persona interessata e non rifletteva un giusto bilanciamento tra gli interessi, pubblici e privati, coinvolti. La condanna penale del sig. *Aycaguer*, dunque, per essersi rifiutato di sottoporsi ad un prelievo biologico per la registrazione del suo profilo, è una violazione sproporzionata del diritto al rispetto della vita privata e non può essere considerata come necessaria in una società democratica.

Un punto che più volte in passato è stato sottolineato dalla Corte è quindi che le persone sospettate di aver commesso un reato, prosciolte o assolte, dovrebbero avere la possibilità concreta di presentare una richiesta di cancellazione dei dati memorizzati, al fine di garantire che il periodo di conservazione dei dati sia proporzionato alla natura dei reati e alle finalità delle restrizioni⁶⁸.

Altro caso rilevante ai nostri fini risulta essere la sentenza *Biancardi c. Italia*⁶⁹. Essa riguardava un articolo di un giornale pubblicato *online* recante informazioni potenzialmente lesive della reputazione dei soggetti ivi citati, da parte del responsabile della testata. Nel caso di specie, l'articolo pubblicato immediatamente dopo il verificarsi della vicenda era rimasto accessibile in internet per anni senza alcuna modifica o aggiornamento relativo allo svolgimento del processo penale avviato nei confronti delle persone coinvolte, venendo meno, così, la sua funzione informativa originaria.

Il sig. *Biancardi* si rivolgeva dunque alla Corte EDU, reclamando la violazione nei propri confronti dell'articolo 10 della CEDU da parte delle autorità nazionali. Nel ricorso si contestava anche l'attribuzione della responsabilità per la mancata rimozione dell'articolo da internet, trattandosi di un adempimento esigibile solo nei confronti del gestore del motore di ricerca e si evidenziava che, in casi analoghi, il bilanciamento tra gli interessi in gioco – la tutela della riservatezza *ex* articolo 8 e della libertà di espressione *ex* articolo 10 – era stato agevolmente assicurato mediante l'imposizione di pubblicare informazioni supplementari.

In questo caso la Corte ha affermato, non senza richiamare alcuni precedenti⁷⁰ relativi a pubblicazioni in internet dal contenuto diffamatorio o offensivo, che non viola l'art. 10

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 dicembre 2009, ricorso n. 5335/06, *B.B. c. Francia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 settembre 2014, ricorso n. 21010/10, *Brunet c. Francia*.

⁶⁹ Corte europea per i diritti dell'uomo, prima sezione, sentenza del 25 novembre 2021, ricorso n. 77419/16, *Biancardi c. Italia*.

⁷⁰ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, in particolare parr. 131-139; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 aprile 2019, *Kablis c. Russia*, e Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 marzo 2009, *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito*, concernenti l'obbligo di segnalare con un apposito avviso che gli articoli pubblicati erano oggetto di una controversia per diffamazione.

CEDU la pronuncia resa dall'autorità giudiziaria italiana che ha considerato l'editore di un giornale *online*, responsabile in quanto abbia consentito la permanenza su internet dell'articolo impugnato per un considerevole lasso di tempo, non procedendo alla sua deindicizzazione tempestiva.

I giudici di Strasburgo hanno così modo di chiarire⁷¹ che il caso di specie non può rientrare nella casistica citata in precedenza, dal momento che non riguarda né la legittimità del contenuto di informazioni presenti in internet, né le relative modalità di pubblicazione. Esso, infatti, attiene esclusivamente alla condotta tenuta dal ricorrente, al quale è imputata la mancata deindicizzazione di un articolo dai motori di ricerca e, quindi, la responsabilità per averlo mantenuto facilmente accessibile in rete per un periodo di tempo eccessivo.

La questione che viene in rilievo, dunque, è limitata all'effetto lesivo della reputazione derivante dall'eccessiva durata della pubblicazione su internet di informazioni non strettamente rilevanti per l'opinione pubblica, tenuto conto della facilità di accesso alla relativa consultazione e del rifiuto del ricorrente a provvedere alla deindicizzazione dei tag all'articolo. In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto apprezzabile il lasso di tempo trascorso dalla richiesta di deindicizzazione al momento in cui la stessa è stata effettivamente eseguita (otto mesi) e ha evidenziato che durante questo periodo di tempo l'articolo in questione era facilmente rinvenibile e consultabile.

Anche in questo caso si pone per l'interprete la necessità di rinvenire il punto di equilibrio tra due esigenze contrastanti: la libertà di espressione (e il diritto di cronaca connesso) da un lato, il diritto alla riservatezza (e all'identità personale) dall'altro.

Tali opposte esigenze, secondo i giudici di Strasburgo, devono essere contestualizzate in un mondo, qual è quello attuale, digitale, *paperless*, che permette la diffusione capillare in rete di informazioni riguardanti la generalità degli individui, con effetti positivi e negativi: se da un lato l'attività di ricerca e di informazione è oltremodo agevolata, non essendo più necessario recarsi materialmente nelle biblioteche, dall'altro proprio per tale ragione è necessario tutelare l'identità personale dell'individuo e la sua riservatezza dalla diffusione capillare – e tendenzialmente permanentemente accessibile – di informazioni che lo riguardano.

L'interprete, in questo caso, nel bilanciare tali interessi, deve considerare il reticolo di norme predisposto dal legislatore in materia, oltre che le peculiarità del caso concreto.

Questa pronuncia, in realtà, emessa a breve distanza dalla sentenza *Hurbain*⁷², si discosta significativamente da quest'ultima, in quanto a differenza della precedente, non fa riferimento alcuno all'anonimizzazione, al fine di tutelare l'identità personale dell'individuo. Anonimizzazione che comporta la permanente sostituzione delle generalità del soggetto coinvolto dall'articolo pubblicato con una X, con conseguenze

⁷¹ Par. 48 della sentenza.

⁷² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 22 giugno 2021, ricorso n. 57292/2016, *Hurbain c. Belgio*.

tutt'altro che positive per libertà di informazione e per il diritto di cronaca che dalla stessa discende⁷³.

È la deindicizzazione, piuttosto, che è – più o meno esplicitamente – ritenuta lo strumento più idoneo al bilanciamento delle opposte esigenze summenzionate, in quanto consente il mantenimento *online* dell'intera notizia, che però diviene, progressivamente nel tempo, più difficile da rinvenire per l'utente di rete, comparando sempre più raramente tra i risultati forniti dal motore di ricerca utilizzato. Alla stessa, inoltre, si affianca lo strumento risarcitorio che, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza e all'identità personale, trova applicazione nei casi in cui la deindicizzazione non sia stata eseguita tempestivamente dal gestore del motore di ricerca, dall'editore o dal proprietario del giornale *online*.

La sentenza *Biancardi*, dunque, ribadisce gli elementi⁷⁴ che l'interprete deve considerare nel bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione, già

⁷³ Nel caso *Hurbain* il ricorrente, editore responsabile di una nota testata giornalistica belga, lamenta una compressione della propria libertà di espressione tutelata dall'art. 10 CEDU in conseguenza della richiesta da parte di un giudice civile di anonimizzare la versione digitale di un suo articolo, pubblicato vent'anni prima, in cui veniva riportato il nome completo di un automobilista autore di un incidente stradale mortale. La richiesta, giunta dopo che il reo aveva espiato la propria pena e ottenuto la riabilitazione, porta la Corte ha interrogarsi sul bilanciamento tra la libertà di espressione e il cd. diritto all'oblio, ossia la possibilità che il proprio passato giudiziario non resti cristallizzato negli archivi digitali ma, al contrario, dopo un ragionevole lasso di tempo e l'assenza di un interesse pubblico alla vicenda nonché alla vita pubblica della persona interessata, possa essere dimenticato (§ 16). La Corte riconosce che la richiesta di anonimizzare l'articolo in questione rappresenta senza dubbio una "ingerenza" nei suoi diritti garantiti dall'art. 10 della Convenzione (§ 74) e tuttavia reputa tale ingerenza legittima e necessaria. L'interferenza è giustificata, da un lato, da un fine legittimo, ai sensi dell'art. 10 par. 2, quale la protezione della reputazione e della vita privata dell'autore dei fatti (§§ 89 ss.); dall'altro lato, dalla presenza nell'ordinamento belga di un vero e proprio diritto all'oblio, ancorato all'art. 8 della Convenzione, all'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 22 della Costituzione Belga. Quanto alla necessità dell'interferenza (§§ 93 ss.), invece, la Corte, richiamandosi a criteri già formulati in precedenza, ritiene che nel caso in esame il mantenimento negli archivi digitali del nome dell'autore dell'incidente mortale non contribuisca a un dibattito di interesse pubblico (§ 105) posto che la vicenda riguarda un fatto commesso oltre vent'anni prima da una persona comune la cui legittima narrazione ha il solo fine di contribuire al dibattito generale sulla sicurezza della strada. Ancora, la Corte ribadisce che per quanto una persona non possa invocare l'art. 8 per lamentare una lesione della propria reputazione risultante da una sua azione (quale la commissione di un reato), ciò non può tradursi nell'automatico assunto per cui il destinatario di una condanna penale non possa mai godere del diritto all'oblio (§ 109). La Corte, infatti, ritiene che, decorso un certo lasso di tempo, una persona condannata possa avere un interesse a non doversi più confrontare con il proprio passato, in vista di una sua completa reintegrazione nella società. Allo stesso modo la Corte riconosce che l'archiviazione in forma digitale dell'articolo dia inevitabilmente a quest'ultimo una maggiore visibilità, anche nel tempo, rispetto alla versione cartacea, considerata altresì la semplicità con cui la ricerca può avvenire sulla banca dati del quotidiano (al tempo dei fatti dotata di accesso libero e gratuito) a partire anche dalla sola digitazione del nome su Google (§§ 114 ss.). Considerato, infine, che l'autore del fatto ha espiato la propria pena ed è stato riabilitato, il permanere online del riferimento al proprio passato giudiziario crea "un casellario giudiziario virtuale" (§ 121) con pesanti ripercussioni sulla vita sociale e professionale che ne ostacolano il pieno reinserimento. La Corte, dunque, ritiene che l'anonimizzazione dell'articolo richiesta al ricorrente (che, peraltro, non avrebbe inciso sul contenuto dell'articolo e sulla sua permanenza nel database digitale del quotidiano) sia la misura più efficace, proporzionata e rispettosa – all'esito del bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione del ricorrente e il diritto al rispetto della vita privata del reo – dell'art. 10 della Convenzione.

⁷⁴ Tra questi si annoverano: il contributo fornito dalla notizia al dibattito di interesse pubblico; il grado di notorietà del soggetto coinvolto e l'oggetto dell'articolo in questione; il comportamento assunto dal soggetto coinvolto nei confronti dei *mass media*; le modalità utilizzate per ottenere le informazioni in

individuati dalla Corte EDU nella pronuncia del 19 ottobre 2017 resa in merito al caso *Fuchsmann c. Germania*⁷⁵.

Pertanto, il carattere di specificità della questione sollevata in giudizio, riguardava non già la mancata rimozione dell'articolo a fronte di un ordine giudiziale, ma solo la sua deindicizzazione.

Proprio seguendo questo orientamento, in un recentissimo caso riguardante il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio, *Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria* del 2022, la Corte di Strasburgo ha privilegiato quest'ultimo in relazione alla pubblicazione di una foto del fratello di un candidato alle elezioni presidenziali, identificandolo come un "neo-Nazista condannato".

I giudici hanno rilevato l'insussistenza di un diritto di cronaca in relazione a tale fatto, accaduto vent'anni prima della pubblicazione dell'articolo e circa diciassette anni prima dall'aver il soggetto scontato la sua pena. In particolare, non è stata ravvisata lesione del diritto di informazione proprio sulla base del notevole lasso di tempo trascorso, della perdita di notorietà del soggetto interessato e della sua reintegrazione nella comunità.

Dunque, anche la Corte EDU ha stabilito che il diritto all'oblio possa prevalere sull'interesse del pubblico a conoscere le informazioni, solo però se queste sono obsolete o non pertinenti. Tuttavia, essa ha anche riconosciuto che il diritto all'oblio non è assoluto, ma deve essere continuamente bilanciato con altri diritti, come la libertà di espressione e la libertà di stampa.

Pertanto, si può dedurre che, in generale, il diritto all'oblio si applica alle informazioni personali che non sono più rilevanti o necessarie, come i precedenti penali che risalgono a molti anni prima o alle notizie che non sono più di interesse pubblico.

Tuttavia, le richieste di rimozione devono essere valutate caso per caso e tenere conto di vari fattori, come la natura delle informazioni, l'interesse pubblico, la loro esattezza e la loro fonte e di conseguenza la deindicizzazione non dovrebbe accordarsi automaticamente.

7. La giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione

Anche la nostra Corte di Cassazione si è trovata più volte ad affrontare il tema del diritto all'oblio e quindi della deindicizzazione.

In origine la nostra Corte⁷⁶ aveva negato l'esistenza di un diritto alla riservatezza, riconoscendolo per la prima volta solo nel 1975. Con questa pronuncia, essa aveva

questione e la veridicità di queste ultime; il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione; la severità della sanzione imposta al ricorrente.

Se in assenza di tali presupposti viene ugualmente pubblicata una notizia riguardante un determinato soggetto a distanza di tempo da quando i fatti si sono verificati, si considera leso il diritto all'oblio.

⁷⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, sentenza del 19 ottobre 2017, ricorso n. 71233/2013, *Fuchsmann c. Germania*.

⁷⁶ Corte di Cassazione, sentenza del 22 dicembre 1956, n. 4487. Si legge nella motivazione della sentenza: «il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza che consiste nella tutela di quelle situazioni e

individuato come fondamento del diritto alla riservatezza le norme ordinarie e costituzionali che tutelavano aspetti peculiari della persona, nonché le disposizioni, rinvenibili in leggi speciali, che richiamavano espressamente la vita privata della persona⁷⁷.

Per una compiuta elaborazione giurisprudenziale del diritto all'oblio in Italia, tuttavia, si devono attendere gli anni '90. Le prime elaborazioni della dottrina italiana in materia, si sono avute con la sentenza del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995⁷⁸, riguardante un articolo giornalistico che riportava fatti di cronaca non più coerenti con il principio di utilità sociale dell'informazione ma al contempo profondamente lesivi della sfera personale del protagonista di quella narrazione. In base a questa sentenza, infatti, la liceità della pubblicazione di notizie compromettenti l'onore e la reputazione deve fondarsi su tre requisiti necessari affinché il diritto di cronaca sia legittimamente esercitato: l'interesse pubblico, cioè l'utilità sociale dell'informazione, un fattore mutevole nel tempo, che tende a scemare con il trascorrere degli anni, la verità oggettiva dei fatti esposti e infine la correttezza dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Con sentenza del 1998 è invece la Cassazione⁷⁹ che si occupa finalmente di diritto all'oblio, ampliando con le sue indicazioni ulteriormente i limiti appena citati del diritto di cronaca. Infatti "non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata", in quanto viene meno, in questo caso l'interesse pubblico all'informazione e, conseguentemente, la rilevanza sociale della notizia stessa. La Corte in realtà con riferimento all'attività giornalistica ha rilevato che vige il principio della libertà di trattamento, nell'osservanza del codice deontologico, trovando dunque un ulteriore limite al diritto di cronaca individuato appunto nell'attualità della notizia proposta.

Si tratta, dunque, dell'estrinsecazione del carattere "dinamico" dell'interesse pubblico del fatto, che può di conseguenza aumentare (se ad esempio il soggetto condannato per reati politici si ricandida) oppure diminuire (per il trascorrere del tempo).

Nel 2012 l'avvento di internet modifica radicalmente lo scenario nel quale si inquadra il diritto all'oblio⁸⁰. Il problema da qui in avanti infatti non è più la ripubblicazione di una notizia, quanto la sua persistenza in rete. A partire da quel momento, la nostra Corte

vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti» .

⁷⁷ Corte di Cassazione, sentenza del 27 maggio 1975, n. 2129.

⁷⁸ Il 15 maggio del 1995 il tribunale di Roma condanna un editore al risarcimento del danno per la ripubblicazione, a fini promozionali, di alcune pagine del quotidiano. In una di queste era presente la confessione di un omicidio, con nome e foto del colpevole, il quale, dopo 35 anni dal fatto, avendo scontato parte della pena e uscito per un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, si vide distrutti i rapporti personali e lavorativi faticosamente ricostruiti. Il Tribunale civile riconosce nel caso in questione la fattispecie del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e condanna al risarcimento dei danni morali nei confronti dell'attore. Secondo il Tribunale non vi era interesse storico per la notizia, per cui la sua ripubblicazione diventa diffamatoria.

⁷⁹ Corte di Cassazione, sentenza del 9 aprile 1998, n. 3679.

⁸⁰ Corte di Cassazione, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525.

sottolinea sempre più come debba essere l'interprete quello tenuto a soppesare le opposte istanze rappresentate dalla libertà di informazione e dal diritto all'oblio nell'epoca digitale, secondo il cd. criterio di "gerarchia mobile"⁸¹, che in sostanza individua di volta in volta il punto di equilibrio tra le stesse, sulla base di tutti quegli indici indicati dalla Corte EDU e dalla CGUE e discostandosi da quelli solo in ragione di congrua motivazione.

Secondo i nostri giudici, infatti, a differenza di quelli europei, il motore di ricerca è un mero intermediario telematico mentre è il titolare del trattamento quello responsabile della finalità dei dati pubblicati.

La suprema Corte, dunque, respinge l'idea che possa essere ingiunto lo spostamento di un articolo in una sezione di un sito non indicizzata dai motori di ricerca. Il riferimento in questo caso riguarda un avvenimento molto risalente nel tempo, all'epoca di tangentopoli, ma, nonostante ciò, la Corte rileva comunque la persistenza di un interesse pubblico alla divulgazione della notizia, evidenziando ancora una volta l'importanza del diritto alla riservatezza, inteso nella nuova accezione "dinamica". Secondo la Corte, il diritto all'oblio non equivale al diritto alla cancellazione di notizie non in linea con la propria reputazione, ma piuttosto quello di preservare la propria identità personale digitale mediante l'aggiornamento di quelle notizie che, per il tempo trascorso, possano ledere la reputazione dell'interessato. In sostanza dunque è il principio di correttezza a fondare l'esigenza di un bilanciamento degli interessi, tra il diritto di cronaca e di informazione in generale, e il diritto al rispetto della riservatezza altrui.

Pertanto, i motori di ricerca non sono obbligati a rimuovere i contenuti che violano il diritto d'autore, ma devono invece limitarsi a rimuovere i link a tali contenuti.

Questa bontà di approccio, che ha formato oggetto di approvazione a Strasburgo, ha condotto all'applicazione di tali principi anche nella successiva sentenza n. 6919/2018⁸², seppur fuori dal contesto della pubblicazione di informazioni *online*. In questa occasione, in particolare, la Cassazione ha rilevato che la messa in onda a distanza di diversi anni di un servizio televisivo riguardante un personaggio pubblico che si rifiutava, all'uscita di un ristorante, di concedere un'intervista, non era espressione dell'interesse della collettività a conoscere la notizia, né del diritto di satira (corollario della libertà di informazione), in quanto funzionale alla mera denigrazione dell'artista, ritratto come un uomo dal carattere difficile e oramai al termine della propria carriera.

Pertanto, nel caso in cui l'interprete ritenga prevalente il diritto alla riservatezza e quindi il diritto dell'individuo all'oblio, per assicurarne la sua tutela in concreto, lo strumento più efficace sembra essere rappresentato proprio dalla deindicizzazione. Questa, come visto, consente il mantenimento *online* dell'intera notizia, rendendone al contempo più difficile il suo rinvenimento, giacché in seguito all'inserimento su un motore di ricerca di una parola chiave non emergono i risultati derivanti dai vari "siti sorgente".

⁸¹ Corte di Cassazione, sentenza del 5 agosto 2010, n. 18279.

⁸² Corte di Cassazione, sentenza del 20 marzo 2018, n. 6919.

In sostanza, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità italiana il diritto all'oblio si estende solo a informazioni obsolete o non pertinenti e non ai fatti storici o di interesse pubblico. In una sentenza delle Sezioni Unite del luglio 2019⁸³, la Corte ha effettuato il difficile bilanciamento tra il diritto all'oblio (nella fattispecie consistente nella ripubblicazione dei dati personali di un omicida 27 anni dopo la commissione del reato) e il diritto alla rievocazione storica.

La sentenza si riferiva al diritto all'oblio tradizionalmente inteso e, quindi, alla ripubblicazione di un articolo su carta stampata (non al diritto all'oblio in relazione a internet)⁸⁴.

Questo giudizio però, pur riferendosi espressamente ed esclusivamente al diritto all'oblio inteso in senso classico, offre comunque significativi spunti di riflessione. Infatti, ad esito di un lungo percorso argomentativo che ricostruisce la storia giurisprudenziale del diritto all'oblio, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice di merito “ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.

Tutte queste considerazioni, sia pure espressamente non riferite al diritto all'oblio in internet, possono certamente valere, *mutatis mutandis*, anche per il diritto all'oblio *online*, potendo la notorietà della persona costituire anche in quel caso un valido parametro per decidere sulla legittimità delle richieste di oblio⁸⁵.

In sintesi, la sentenza del 2019 conferma la tendenza della Corte a bilanciare il diritto all'oblio con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ma anche a rimuovere le informazioni personali solo se obsolete o non pertinenti.

Questa soluzione è stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità anche in seguito, con la sentenza n.15160/2021⁸⁶, in quanto consente di bilanciare “il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale”. Anche tale sentenza, dunque, è pienamente in linea con

⁸³ Corte di Cassazione, sentenza del 22 luglio 2019, n. 19681.

⁸⁴ Sono le stesse Sezioni Unite, infatti, a precisare che dal caso in esame rimane «escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete internet. Si tratta cioè dell'ipotesi in cui non si discute della legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni».

⁸⁵ Sull'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2018, n. 28084) cfr. F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corriere Giuridico*, 2019, n. 1, pp. 5 ss. Sulla sentenza delle Sezioni Unite si veda V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corriere Giuridico*, 2019, n. 10, p. 1195 ss.

⁸⁶ Corte di Cassazione, sentenza del 26 febbraio 2021, n. 15160.

le tendenze internazionali ed europee⁸⁷, anche se occorre sottolineare che, nelle ipotesi in cui la deindicizzazione non sia eseguita tempestivamente dal soggetto a ciò legittimato, che non è, come abbiamo detto, il gestore del motore ma il responsabile della pubblicazione, subentra la c.d. tutela risarcitoria.

Spetta dunque all'interprete rinvenire, di volta in volta, alla luce delle peculiarità del caso concreto, il punto di equilibrio tra le opposte esigenze in campo in base alla cd. "gerarchia mobile", più volte richiamata dalla giurisprudenza di legittimità e recepita anche dalla Corte di Strasburgo.

Pertanto diviene indispensabile individuare una categorizzazione operata dalla Corte di Cassazione, che ha individuato almeno tre diverse casistiche del "diritto all'oblio": quella di chi non desidera vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse quando è trascorso un certo tempo dalla pregressa pubblicazione; quella connessa alla reperibilità delle notizie in rete, rendendo eventualmente disponibile l'informazione più aggiornata e completa; quella, nella quale l'interessato faccia valere il diritto alla cancellazione dei dati⁸⁸.

Va evidenziato però che, in teoria, le fattispecie in cui l'interessato possa far valere il diritto all'oblio sono ancora più ampie e differenziate di quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto l'art. 17 del GDPR prevede la cancellazione in una serie di casi, ossia quando: a) i dati non sono più necessari per le finalità del trattamento; b) l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento; d) i dati dell'interessato sono stati trattati illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per obbligo legale; f) i dati sono stati raccolti per l'offerta di servizi della società dell'informazione a minori⁸⁹.

L'orientamento della nostra giurisprudenza, ciò nonostante, viene confermato anche nella recente sentenza del febbraio 2022⁹⁰, in cui la Cassazione ha accolto il ricorso di *Yahoo* contro il Garante della *privacy* italiano.

Se il Garante, e quindi anche il Tribunale, aveva deciso per la deindicizzazione dell'articolo ma anche per la cancellazione della copie *cache*, la Cassazione ha ritenuto che la cancellazione della copia *cache* precluda al motore di ricerca di indicizzare i contenuti attraverso parole chiave diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato.

Lo scopo della norma è, infatti, quello di non far trovare la notizia partendo dal nome dell'interessato per consentire una tutela della sua identità e crescita sociale, ma anche di

⁸⁷ Espresse soprattutto nella giurisprudenza *Google Spain* della Corte di Lussemburgo e nella sentenza *Hurbain c. Belgio* della Corte EDU.

⁸⁸ Su tale casistica del "diritto all'oblio" v.: Corte di Cassazione, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525; per un commento v. A. MANTELETO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 10, pp. 843 ss.; v. altresì: M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, n. 5, pp. 1073 ss.; v. inoltre, F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e Responsabilità*, 2012, n. 7, p. 701 ss.

⁸⁹ V. Art. 17, par. 1, RGPD.

⁹⁰ Corte di Cassazione, sentenza del 8 febbraio 2022, n. 3952.

non impedire la ricerca della notizia in base a differenti parole chiave, cosa che porterebbe, in dispregio delle norme, all'eliminazione totale della stessa.

Secondo la Corte, dunque, la cancellazione della copia cache deve essere effettuata non automaticamente, ma in seguito ad un bilanciamento degli interessi in gioco, compreso il diritto all'informazione relativamente al fatto nel suo complesso.

Pertanto, anche in questo caso, prevale il criterio della "gerarchia mobile" evitando in sostanza una prevalenza dell'aspetto individuale (reputazione del singolo) rispetto a quello collettivo (libertà di espressione e diritto di cronaca).

8. Conclusioni

In uno scenario caratterizzato da interpretazioni e approcci variegati al tema *privacy* e reputazione, la giurisprudenza citata suscita alcune considerazioni, che attengono al diritto che si assume violato, al mancato coinvolgimento del motore di ricerca e, infine, alla declinazione temporale e geografica del diritto ad essere informato.

Prima di affrontare queste considerazioni occorre evidenziare innanzitutto quali siano realmente i pro e i contro del diritto all'oblio e nello specifico del diritto alla deindicizzazione.

In *primis*, tra i pro va annoverata la tanto agognata protezione della *privacy*, ossia come abbiamo detto il diritto delle persone di proteggere la loro vita privata, in particolare quando le informazioni personali sensibili vengano diffuse su internet. In secondo luogo, il diritto all'oblio garantisce un deciso miglioramento della reputazione, in quanto la rimozione di informazioni obsolete o erranee può migliorare la reputazione *online* di una persona e prevenire conseguenze negative a lungo termine. Infine, un altro aspetto positivo del diritto all'oblio è sicuramente una riduzione della discriminazione, in quanto il diritto all'oblio può ridurre la discriminazione basata sulle informazioni personali dei candidati, ad esempio durante un processo di selezione del personale.

Volendo invece analizzare i contro di una disciplina garantista del diritto all'oblio bisogna sicuramente considerare la libertà di espressione, in quanto esso potrebbe essere interpretato come una violazione della libertà di espressione, in particolare quando le informazioni sono di pubblico interesse o di rilevanza storica. Ancora tra i contro c'è che la valutazione della rilevanza delle informazioni è spesso soggettiva e potrebbe essere difficile per i fornitori di servizi *online* e le autorità competenti decidere se rimuovere o meno le informazioni. Infine, c'è da considerare una certa difficoltà nell'applicazione transfrontaliera. Il diritto all'oblio, infatti, non è universalmente riconosciuto e le leggi nazionali possono differire in base alla giurisdizione, creando una serie di problematiche nell'applicazione transfrontaliera delle richieste di deindicizzazione.

In generale, abbiamo notato come le Corti europee riconoscano il diritto all'oblio come un importante diritto individuale, ma esistono divergenze tra le stesse sul modo in cui dovrebbe essere applicato e bilanciato con la libertà di espressione e di informazione.

Il divario tra le diverse Corti sul diritto all'oblio si concentra, in sostanza, principalmente sulla questione del bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e la libertà di espressione e di informazione. La CGUE ha stabilito che i motori di ricerca come Google essendo gli unici responsabili del trattamento dei dati personali sono tenuti a rimuovere i risultati di ricerca che includono informazioni ritenute obsolete o non pertinenti, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente a conservarle. Pertanto, il diritto all'oblio prevale sempre sulla libertà di espressione soprattutto se le informazioni in questione sono obsolete o non pertinenti e se il soggetto interessato non svolge un ruolo pubblico.

Tuttavia, la CGUE non ha stabilito un termine preciso per la rimozione delle informazioni e ha lasciato ai motori di ricerca il compito di trovare un equilibrio tra il diritto all'oblio e il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Un ruolo attivo, inoltre, nel caso di richiesta di deindicizzazione, spetta non al motore di ricerca, bensì al destinatario delle informazioni, il quale deve presentare elementi di prova pertinenti volti a suffragare la sua richiesta.

Di contro, la Corte EDU ha stabilito che il diritto all'oblio non è assoluto, ma deve essere adeguatamente bilanciato con la libertà di espressione conformemente al principio di proporzionalità. Secondo i giudici di Strasburgo questo bilanciamento si può ottenere solo con la deindicizzazione, e non con la rimozione dell'articolo a fronte di un ordine giudiziale. È dunque la deindicizzazione lo strumento ritenuto più idoneo al bilanciamento delle opposte esigenze summenzionate. La Corte inoltre indica espressamente i pochi casi in cui devono essere rimosse le informazioni che riguardano questioni di interesse pubblico.

Secondo la nostra Suprema Corte invece, è l'azienda editoriale, fonte della notizia, e non un generico sito *web*, a doversi sobbarcare l'onere della predisposizione di un meccanismo di integrazione ed aggiornamento delle notizie tenute nell'archivio storico. Pertanto non spetta al motore di ricerca procedere ad una tale integrazione, essendo esso solo un intermediario della comunicazione e non il responsabile effettivo del trattamento dei dati personali, ma è il titolare del sito, a dover "garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca oggetto di informazione, a tutela del diritto del soggetto cui i dati appartengono, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione"⁹¹.

Sempre secondo la nostra Corte, inoltre, vi è un criterio di "gerarchia mobile" tra libertà di informazione e diritto all'oblio che individua di volta in volta il punto di equilibrio tra gli stessi.

Altra discordanza tra le Corti europee appare evidente laddove si consideri l'estensione del diritto all'oblio e la sua applicazione.

Ad esempio, la Corte di Cassazione francese ha stabilito che i motori di ricerca devono rimuovere i link a informazioni personali obsolete o non pertinenti non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale, affermando che il diritto all'oblio deve essere applicato in modo efficace e completo, mentre la Corte Suprema spagnola ha

⁹¹ Corte di Cassazione, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525.

affermato che il diritto all'oblio dovrebbe essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione e che le informazioni personali non devono essere rimosse se sono rilevanti per l'interesse pubblico⁹².

Opinioni ancora diverse si trovano in relazione agli obblighi dei motori di ricerca: ad esempio, se essi debbano notificare o meno agli editori quali siano le informazioni rimosse dal loro indice. La CGUE ha stabilito in tal senso che i motori di ricerca non hanno l'obbligo di notificare agli editori, ma alcuni tribunali nazionali hanno adottato una posizione opposta.

Le distanze tra le Corti si avvertono anche riguardo alle pratiche, non omogenee, in merito alla tutela della *privacy* seguite rispettivamente: a livello europeo, dalla CGUE, che da tempo ha previsto la sostituzione con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, dei nomi delle persone fisiche coinvolte nelle cause; a livello nazionale, dalla Corte Costituzionale, che prevede l'oscuramento dei dati contenuti nelle sue pronunce, che nascono e circolano con i nomi dei soggetti coinvolti siglati, nonché dalle supreme magistrature nazionali (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) che seguono proprie articolate procedure nel rispetto dell'articolo 52 del Codice della *privacy*, prevedendo che, nei casi di anonimizzazione, si provveda *ex post* previa annotazione sull'originale integro.

Dunque, già a prima vista, notiamo come il diritto all'oblio sia stato oggetto di diverse interpretazioni e dibattiti tra le Corti europee, con opinioni divergenti sul suo ambito di applicazione. Ciò nonostante, emerge un orientamento comune ossia che il diritto all'oblio deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e che le informazioni personali devono essere rimosse solo se sono obsolete o non pertinenti.

Ci si augura, invece, che futuri rinvii pregiudiziali stimolino presto i giudici europei a precisare il proprio orientamento sulla portata geografica del diritto all'oblio, fornendo anche le concrete circostanze di fatto dalle quali debba scaturire la richiesta di deindicizzazione. Ciò soprattutto con riferimento a quelle richieste che non comportano alcuna necessità di bilanciamento con la libertà di informazione. In tali casi, infatti, non

⁹² Una sentenza dell'Alta Corte spagnola del 2014 offre ulteriori chiarimenti in tema di diritto all'oblio. Un cittadino spagnolo scopre che digitando il suo nome sul motore di ricerca di Google, si trovano collegamenti ad un blog che riporta informazioni su un reato da lui commesso molti anni fa. L'Autorità spagnola per la protezione dei dati, chiamata in causa, emette due decisioni. Con la prima impone a Google di rimuovere le informazioni dal motore di ricerca, con la seconda impone a Google, quale gestore del blog (ospitato su Blogger), di rimuovere le informazioni dal blog. La questione viene portata dinanzi l'Alta Corte di Madrid, che conferma la prima decisione dell'autorità per la protezione dei dati, ma non la seconda. L'Alta Corte, infatti, precisa che nel caso del blog non è Google (provider di hosting), il titolare del trattamento, bensì il titolare e gestore del blog, e quindi non è possibile ordinare a Google la rimozione dei dati dal blog. L'ingerenza del trattamento di Google è decisamente più elevata rispetto alla pubblicazione di dati e notizie su un blog, o anche su un giornale *online*, e quindi ecco perché Google può essere obbligato alla rimozione dei dati anche se tali dati permangono (e lecitamente) sul sito fonte. Ciò significa che, se in linea di massima è ammissibile una richiesta dello stesso genere al gestore del sito (ma non a Google), non è detto che questa istanza debba essere accolta proprio per la diversità di incidenza del trattamento sulla vita dell'individuo. Nel caso del sito fonte potrebbe, quindi, sussistere una proporzionalità (col diritto di cronaca e la libertà di espressione) che invece generalmente viene a cadere nel caso del trattamento di Google.

solo il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbe prevalere, ma ad ogni interessato dovrebbe riconoscersi il diritto di ottenere la rimozione, a livello globale, dei risultati delle ricerche effettuate a partire dal proprio nome⁹³. Solo così si potrà accordare una tutela soddisfacente di questo diritto, ossia garantendo che i dati siano sottoposti ad un controllo umano, e che non rimangano invece al servizio di un robot.

Dal nostro punto di vista, infatti, non si vede per quale ragione, i risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona non nota, debbano essere rimossi soltanto in una parte della rete, per restare invece disponibili in altra parte del *web*, a tempo indefinito, ove la stessa ricerca sia effettuata da un computer connessosi dal di fuori dell'Unione.

In realtà a prescindere dagli strumenti informatici, più o meno fraudolenti, che saranno certamente utilizzati per vanificare i risultati della deindicizzazione continentale, c'è da chiedersi se questa interpretazione non contrasti con l'assunto di fondo dell'intera materia, ossia che i dati appartengono in realtà alla persona.

In sostanza, non sembra possibile semplificare la realtà sino al punto di accettare l'idea che una data informazione che riguardi un determinato soggetto appartenga solo ad esso, o che questi possa su di essa avere sempre un controllo assoluto. Infatti, sebbene siano state emanate leggi in settori specifici, come nell'ambito dei minori di età e della tutela di dati sensibili da parte delle aziende, non sussiste attualmente una disciplina specifica che consenta di assicurare ai soggetti interessati una tutela estesa a tutto il *web*, come invece sarebbe auspicabile vista, appunto, l'assenza di confini che caratterizza il circolare delle informazioni in internet.

Ci si chiede dunque quale possa essere il possibile punto d'incontro tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali, tra i quali rientra il diritto alla riservatezza, in tutte le sue espressioni, incluso il diritto alla *privacy* e, più specificamente, il diritto all'oblio.

Lo studio sin qui svolto proprio in tema di diritto all'oblio rende possibile, in definitiva, individuare un'ulteriore ipotesi di metodo, basata su una seria analisi tecnologica, che s'impone sia per il legislatore sia per la giurisprudenza. Si potrà infatti dotare il diritto all'oblio di una tutela più efficace soltanto se si terrà realmente conto dell'attuale funzionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ABSTRACT: Il diritto all'oblio è essenzialmente uno dei molti aspetti del diritto alla *privacy* e alla protezione dei dati personali. Sappiamo che l'importanza di questo diritto è nata proprio con la nascita e lo sviluppo di internet. Infatti, è diventato uno dei tanti diritti alla *privacy*, che nel tempo è diventato particolarmente rilevante, data l'invadenza del *web* e la sua capacità di ricordare gli eventi senza alcun limite di tempo. Alcune importanti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della nostra Corte di Cassazione hanno

⁹³ Cfr. Considerando n. 4 del RGPD, secondo cui «il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo».

contribuito, seppur talvolta in conflitto tra loro, a definire meglio le caratteristiche e le forme di tutela del diritto all'oblio proprio nel suo rapporto con il diritto di cronaca e di informazione giornalistica. Il bilanciamento di questi diritti incide infatti sul modo stesso di intendere la democrazia che è un pilastro fondamentale della nostra società. Lo scopo del nostro lavoro è quindi quello di elaborare il frutto di questi orientamenti contrastanti delle Corti al fine di definire una direzione unitaria da seguire nella tutela di questo diritto.

KEYWORDS: Diritto all'oblio – diritto alla privacy – protezione dei dati personali – diritto di cronaca – motori di ricerca – internet.

THE CONTRADICTIONARY JURISPRUDENCE OF THE COURTS ON THE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN THE EUROPEAN AREA OF “NEW” HUMAN RIGHTS

ABSTRACT: The right to be forgotten is essentially one of the many aspects of the right to privacy and protection of personal data. We know that the importance of this right arose precisely with the birth and development of the internet. In fact, it has become one of the many privacy rights, which over time has become particularly relevant, given the intrusiveness of the web and its ability to remember events without any time limit. Some important decisions of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and our Court of Cassation have contributed, albeit sometimes in conflict with each other, to better define the characteristics and forms of protection of the right to be forgotten precisely in its relationship with the right to journalistic report and information. The balancing of these rights in fact affects the very way of understanding democracy which is a fundamental pillar of our society. The aim of our work is therefore to elaborate on the result of these conflicting orientations of the Courts in order to define a unified direction to follow in the protection of this right.

KEYWORDS: Right to be forgotten – right to privacy – protection of personal data – right to report – search engine – internet.